



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto Presidente Regione Lombardia 28 giugno 2011 - n. 5929

Costituzione della consulta faunistico venatoria regionale per la IX legislatura ai sensi della l.r. 26/93, art. 3 2

D) ATTI DIRIGENZIALI

Decreto dirigente unità organizzativa 16 giugno 2011 - n. 5439

Presidenza - Sede Territoriale Sondrio - R.r. 24 marzo 2006 n 2 – Approvazione del certificato di collaudo e rideterminazione della potenza nominale media di concessione degli impianti idroelettrici esistenti sul torrente Liro ed affluenti e sul fiume Mera in territorio dei Comuni di Madesimo, Campodolcino, San Giacomo Filippo, Mese, Menarola e Gordona (SO) della società Edipower s.p.a. con sede legale in Milano, D.d.u.o. n. 2969 del 27 marzo 2007 3

D.C. Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 27 giugno 2011 - n. 5846

Direzione centrale Programmazione integrata - Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 disposte ai sensi dell'art. 70 bis della l.r. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla direzione generale agricoltura e casa. 1° provvedimento 5

Decreto dirigente unità organizzativa 27 giugno 2011 - n. 5862

Direzione centrale Programmazione integrata - Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti degli stanziamenti del bilancio di previsione 2011 e del relativo documento tecnico d'accompagnamento - Undicesimo provvedimento 5

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente struttura 24 giugno 2011 - n. 5807

Regime quote latte - Legge 30 maggio 2003 n. 119 e d.m. 31 luglio 2003 - Decadenza della ditta Latteria Agricola Fiamena società agricola cooperativa C.F. 00348060195 dal riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte 10

Decreto dirigente struttura 24 giugno 2011 - n. 5808

Regime quote latte - Legge 30 maggio 2003 n. 119 e d.m. 31 luglio 2003 - Decadenza della ditta Cooperativa Agrocasearia a r.l. C.F. 01872170129 dal riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte 10

Decreto dirigente struttura 24 giugno 2011 - n. 5811

Regime quote latte - Legge 30 maggio 2003 n. 119 e d.m. 31 luglio 2003 - Decadenza della ditta Industria Agricola Casearia Medeghini di Medeghini Giovanni sas C.F. 00298020173 dal riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte 11

Decreto dirigente unità organizzativa 27 giugno 2011 - n. 5878

Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 121 «Ammodernamento delle aziende agricole» - «interventi per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento». Approvazione disposizioni attuative per la presentazione delle domande.. . . . 11

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

Decreto dirigente unità organizzativa 24 giugno 2011 - n. 5826

Concessione del contributo per la redazione dei business plan - Fondo di Garanzia Made in Lombardy linea di intervento 1.1.2.1.B - POR FESR 2007-2013. Impegno e contestuale liquidazione a favore della società Alma Design s.r.l.. 31

Decreto dirigente unità organizzativa 24 giugno 2011 - n. 5827

Concessione dei contributi per la redazione dei business plan - Fondo di Garanzia Made in Lombardy linea di intervento 1.1.2.1.B - POR FESR 2007-2013. Impegno e contestuale liquidazione (VIII Provvedimento) 32

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 01 luglio 2011

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 28 giugno 2011 - n. 5929**Costituzione della consulta faunistico venatoria regionale per la IX legislatura ai sensi della l.r. 26/93, art. 3**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 ed, in particolare, l'art. 3 in cui si prevede che la Giunta Regionale si avvalga di una consulta faunistico venatoria, composta da membri nominati con decreto dirigenziale, da costituirsi con atto del Presidente della Giunta Regionale;

Visto il decreto dirigenziale n. 5196 dell'8 giugno 2011 con cui sono stati nominati i membri che andranno a costituire la consulta faunistico venatoria regionale;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla costituzione della consulta faunistico venatoria regionale per la IX Legislatura, le cui funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della D.G. Agricoltura - U.O. Multifunzionalità e sostenibilità del territorio - e composta dai soggetti nominati con il decreto di cui sopra, ovvero:

1. Giulio De Capitani - Assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia;
2. Alessandro Cottini - Assessore alla Caccia Pesca e Sport della Provincia di Bergamo;
3. Luca Agnelli - Assessore Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca della Provincia di Milano;
4. Severino De Stefani - Assessore all'Agricoltura e all'Ambiente della Provincia di Sondrio;
5. Mauro Tonni Bazza - Confederazione Italiana Agricoltori;
6. Marco Castellani - Coldiretti Lombardia;
7. Matteo Conti - Confagricoltura Lombardia;
8. Domenico Grandini - Associazione Venatoria A.M.I. - A.N.U.U.;
9. Mauro Cavallari - Associazione Venatoria Federcaccia;
10. Giuseppe Cavallaro - Associazione Venatoria ENALCACCIA;
11. Enzo Mauri - Associazioni Protezionistiche WWF, LEGAMBIENTE e LIPU;
12. Fabrizio Usubelli - Associazioni Protezionistiche WWF, LEGAMBIENTE e LIPU;
13. Mauro Fasola - Università degli Studi di Pavia;
14. Paolo Lanfranchi - Università degli Studi di Milano;
15. Guido Tosi - Università degli Studi dell'Insubria di Varese;
16. Giovanni Battista Bolla - Ente Nazionale Cinofilia Italiano;
17. Francesca Sapigni - Corpo Forestale dello Stato;

DECRETA

Recepito le premesse

1. di costituire la consulta faunistico venatoria regionale per la IX legislatura, le cui funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della D.G. Agricoltura - U.O. Multifunzionalità e sostenibilità del territorio - ed i cui componenti sono quelli sotto elencati:

1. Giulio De Capitani - Assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia;
2. Alessandro Cottini - Assessore alla Caccia Pesca e Sport della Provincia di Bergamo;
3. Luca Agnelli - Assessore Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca della Provincia di Milano;
4. Severino De Stefani - Assessore all'Agricoltura e all'Ambiente della Provincia di Sondrio;
5. Mauro Tonni Bazza - Confederazione Italiana Agricoltori;
6. Marco Castellani - Coldiretti Lombardia;
7. Matteo Conti - Confagricoltura Lombardia;
8. Domenico Grandini - Associazione Venatoria A.M.I. - A.N.U.U.;
9. Mauro Cavallari - Associazione Venatoria Federcaccia;
10. Giuseppe Cavallaro - Associazione Venatoria ENALCACCIA;
11. Enzo Mauri - Associazioni Protezionistiche WWF, LEGAMBIENTE e LIPU;

12. Fabrizio Usubelli - Associazioni Protezionistiche WWF, LEGAMBIENTE e LIPU;

13. Mauro Fasola - Università degli Studi di Pavia;

14. Paolo Lanfranchi - Università degli Studi di Milano;

15. Guido Tosi - Università degli Studi dell'Insubria di Varese;

16. Giovanni Battista Bolla - Ente Nazionale Cinofilia Italiano;

17. Francesca Sapigni - Corpo Forestale dello Stato;

2. di notificare il presente atto a tutti i componenti della consulta di cui al punto 1;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente
Roberto Formigoni

D) ATTI DIRIGENZIALI

D.d.u.o. 16 giugno 2011 - n. 5439

Presidenza - Sede Territoriale Sondrio - R.r. 24 marzo 2006 n. 2 - Approvazione del certificato di collaudo e rideterminazione della potenza nominale media di concessione degli impianti idroelettrici esistenti sul torrente Liro ed affluenti e sul fiume Mera in territorio dei Comuni di Madesimo, Campodolcino, San Giacomo Filippo, Mese, Menarola e Gordona (SO) della società Edipower s.p.a. con sede legale in Milano. D.d.u.o. n. 2969 del 27 marzo 2007

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SEDE TERRITORIALE DI SONDRIO

Visti:

- il T.U. di leggi 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni. «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche;

- Il Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006, pubblicato sul B.U.R.L. n. 13 del 28 marzo 2006 recante «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, c.1 lett.c) della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26»;

- il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n° 152 e successive modificazioni recante norme in materia ambientale;

- il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 - «Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici» e il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1, l. 22 luglio 1975, n. 382», con i quali sono state delegate alle Regioni le funzioni concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nonché le concessioni relative alle piccole derivazioni;

- il Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79 - Attuazione della direttiva 96/92 CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia e successive modificazioni;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;

- il d.p.c.m. 12 ottobre 2000 relativo all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli EE.LL.;

- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 - «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale - Norme in materia di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

- Il Programma di Tutela e Usi delle Acque (PTUA) approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006;

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», in particolare il combinato disposto degli artt. 4 e 17 relativo alle competenze e ai poteri della dirigenza»;

- i provvedimenti organizzativi della IX legislatura

Visto il d.d.u.o. n. 2969 del 27 marzo 2007 con il quale:

• è stato regolarizzato l'insieme organico delle concessioni di derivazioni di acqua pubblica per produzione di energia elettrica, coordinato nel gruppo impianti idroelettrici esistenti sul torrente Liro ed affluenti e sul fiume Mera in Provincia di Sondrio, di proprietà della Società Edipower s.p.a. nei Comuni di Madesimo, Campodolcino, San Giacomo Filippo, Mese, Menarola, Samolaco e Gordona, e contestuale determinazione del Deflusso minimo Vitale in adeguamento al P.T.U.A., stabilendo in kW 104.210,4 la potenza nominale media di concessione, a decorrere dalla data di rilascio del D.M.V.;

• è stata confermata, ai sensi dell'art. 12 comma 6 del D.Lgs. 79/99, la scadenza della concessione al 31 marzo 2029;

• è stata obbligata la Società:

- ad installare tutti gli strumenti di misurazione in continuo delle portate derivate e rilasciate in accordo con la Sede Territoriale di Sondrio, presentando adeguato progetto con l'adeguamento delle opere di presa al rilascio del DMV e la tipologia nonché la dislocazione degli strumenti di misura;

- ad attivare le procedure per il collaudo delle opere relative all'intero sistema di impianti;

- ad installare in prossimità delle opere di presa, ai sensi dell'art. 15 comma 6 del Reg. R. 2/2006 apposito cartello indicatore dei dati essenziali della concessione nonché del DMV;

Visto il disciplinare n. 10552 del 27 marzo 2007 contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione che annulla e sostituisce tutti precedenti;

Visto il progetto di consistenza relativo a tutti gli impianti datato 15 giugno 2004, 31 agosto 2004, 30 settembre 2004, 31 marzo 2005, agosto 2006 e revisione 2009, a firma degli ingg. Mario Canclini e Giuseppe Floreale;

Visto che la Società Edipower s.p.a., a seguito della designazione effettuata dalla Regione Lombardia, D.G. Casa e OO.PP. con nota n. AD09.2009.0002761 in data 28 ottobre 2009, ha affidato al Dr. Ing. Marco Zanotto l'incarico di collaudo della derivazione;

Preso atto che nel verbale delle visita di collaudo datato 11 aprile 2011, il collaudatore Ing. Marco Zanotto ha rilevato:

• che le verifiche e le misurazioni effettuate sulle opere hanno confermato quanto risulta dallo stato di consistenza relativo a tutti gli impianti datato 15 giugno 2004, 31 agosto 2004, 30 settembre 2004, 31 marzo 2005, agosto 2006 e revisione 2009, a firma degli ingg. Mario Canclini e Giuseppe Floreale;

• che le misure effettuate hanno confermato la sostanziale efficienza e la corretta taratura degli strumenti di misura installati negli impianti e che è in essere l'invio periodico delle registrazioni come da art. 7 del disciplinare n. 10552 del 27 marzo 2007;

• che le misure effettuate hanno confermato la correttezza dei rilasci di D.M.V. imposti e l'efficienza della strumentazione di misura e regolazione installata;

• che risultano installate tutte le strumentazioni e la cartellonistica prescritta dal disciplinare;

• che la verifica dei salti medi ha dato le seguenti risultanze:

Liro 1 (Spluga) m. 644,34

Liro 2 (Madesimo) m. 278,06

Prestone m. 184,88

S. BERNARDO SANCIA m. 967,24

S. BERNARDO TRUZZO m. 1.024,55

Mese m. 760,25

Gordona m. 38,14

Considerato che, a seguito degli scostamenti misurati tra i salti di concessione e quelli medi reali risultanti dal certificato di collaudo, si rende necessario un adeguamento della potenza media di concessione da kW 104.210 a kW 103.821,6, in attesa che l'acquisizione del quinquennio di misurazioni prevista dagli atti consenta la definitiva determinazione dei parametri concessori;

Ritenuto che in relazione a quanto sopra considerato il canone annuo viene rideterminato in € 1.524.101,088- in ragione di €/kW 14,68 x 103.821,6 kW, salvo adeguamenti ISTAT;

DECRETA

Recepito le premesse e fatti salvi i diritti di terzi:

• di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del regolamento regionale n. 2/2006 il certificato di collaudo a firma dell'Ing. Marco Zanotto datato 11 aprile 2011, e quindi di autorizzare in via definitiva i seguenti Impianti:

Isolato Spluga - Isolato Madesimo - Prestone - S. Bernardo - Mese - Gordona, costituenti l'insieme organico delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica per produzione di energia elettrica sull'asta del torrente Liro e suoi affluenti e dal fiume Mera in territorio dei Comuni di Madesimo, Campodolcino, San Giacomo Filippo, Mese, Menarola, Samolaco e Gordona;

• di dare atto che, a seguito della misurazione dei salti in sede di collaudo, le potenze nominali medie di concessione risultano così rideterminate:

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 01 luglio 2011

<i>Impianto</i>	<i>Opere di presa</i>	<i>Portata Max (l/s)</i>	<i>Portata Media (l/s)</i>	<i>Salto (m)</i>	<i>Potenza nominale media di concessione (kW)</i>
ISOLATO SPLUGA	Liro a Montespluga, Ferrè	9.500	1.129,40	644,34	7.134,5
ISOLATO MADESIMO	Scalcoggia sup. e prese minori (Acque Rosse, Rosse suss., Sorgenti e Acque Bianche)	8.000	1.150,70	278,06	3.136,9
PRESTONE	Liro a Isolato, Starleggia, Zoccaccia, Scalcoggia inf., Rabbiosa e lago Angeloga, Gualdera, Val Poeti, Caurga e Avero	18.200	5.352,70	184,88	9.702,0
S. BERNARDO	Sancia, Val Servizio Truzzo, Lago forato e Lago Nero del Truzzo	2.050 4.600	231,70 <u>480,90</u> 712,60	967,24 1.024,55	2.197,2 <u>4.830,4</u> 7.027,6
MESE	Liro a Prestone, val Tarda, Drogo, Val Genasca, Boggia sup., Soè, Garzelli, Pilofera, Crezza, Rossedo, Scarico S. Bernardo	26.000	9.464,20	760,25	70.540,8
GORDONA	Boggia inf. e sussidiaria, scarico Mese, Scarico Mera II	48.000	16.794,50	38,14	6.279,8
TOTALE					103.821,6

• di subordinare la concessione, a modifica di quanto stabilito dal decreto di concessione della Regione Lombardia n. 2969 del 27 marzo 2007 e dal disciplinare n. 10552 di Rep. del 27 marzo 2007, al pagamento del canone annuo, previsto dall'art. 35 del T.U. 1775/33, stabilito in € 1.524.101,088 in ragione di Kw 103.821,6 x 14,68 €/kw, salvo adeguamenti ISTAT;

• di provvedere alla esecuzione del presente decreto mediante notifica all'interessato ai sensi della normativa vigente e pubblicazione sul BURL.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il dirigente u.o. della sede territoriale di Sondrio
Alessandro Nardo

D.C. Presidenza

D.d.u.o. 27 giugno 2011 - n. 5846

Direzione centrale Programmazione integrata - Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 disposte ai sensi dell'art. 70 bis della l.r. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla direzione generale agricoltura e casa. 1° provvedimento

IL VICARIO DEL DIRETTORE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA U. O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Visto l'art. 70 bis, della l.r. 31 marzo 1978, n°34 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il «Regolamento di contabilità della Giunta regionale» del 2 aprile 2001, n° 1 ed in particolare l'art. 23, 3 e 4 comma che autorizza, con provvedimento del dirigente competente in materia di Bilancio e Ragioneria, il prelevamento dall'apposito fondo delle somme occorrenti per il finanziamento degli oneri per quote di annualità vincolate pregresse;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del 28 settembre 2010 n.IX/56 «Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura»;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2010 n. 22 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. IX/1155 del 29 dicembre 2010 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico» e programmi annuali di attività degli enti ed aziende dipendenti;

Vista la nota della Direzione Generale Agricoltura, - prot n.M1.2011.0007461 del 30 maggio 2011, con la quale si richiede l'iscrizione di una somma di Euro 886.889,30 prelevandola dal fondo annualità vincolate per garantire la copertura finanziaria di contributi previsti dalla legge statale 185/92 F.S.N. in agricoltura, relativi a calamità naturali;

Vista la nota della Direzione Generale Casa - del 23 giugno 2011, con la quale si richiede l'iscrizione di una somma di Euro 3.000.000,00 prelevandola dal fondo annualità vincolate per garantire la copertura finanziaria dell'annualità per l'edilizia residenziale;

UPB	CAPITOLO	ESERCIZIO FINANZIARIO	DDG ISCRIZIONE AL CAP 2797	ECONOMIE DA REISCRIVERE
1.1.0.4.183	2838	2005	3738 del 27/04/2011	886.889,30
2.1.0.4.195	3726	2010	"	3.000.000,00
			Totale generale	3.886.889,30

Considerato che con Decreto della Direzione Centrale Programmazione Integrata n° 3738 del 27 aprile 2011 «Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2011 di economie di stanziamento accertate sui fondi dell'esercizio finanziario 2010 ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 34/78, e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 22 del d. lgs. 76/2000, conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2011 e al documento tecnico di accompagnamento», sono state iscritte, nello specifico fondo al capitolo 2797, gli importi di cui sopra richiesti, pari a Euro 3.886.889,30 relativi ad economie realizzate nell'anno finanziario 2005, non utilizzate, sui capitoli sopra elencati, per garantire la copertura finanziaria di contributi previsti dalla legge statale 185/92 F.S.N. in agricoltura, relativi a calamità naturali e annualità per l'edilizia residenziale;

Visto il decreto della Direzione Centrale Programmazione Integrata del 28 aprile 2011, n° 3806 «Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2011 di economie di stanziamento accertate sui fondi dell'esercizio finanziario 2010 ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 34/78, e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 22 del d. lgs. 76/2000, conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2011 e al documento tecnico di accompagnamento», con il quale si è provveduto a riscrivere al bilancio di previsione 2011 le economie accertate in conto annualità vincolate sul fondo 2797, per un valore di competenza pari a Euro 415.172.703,83;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011 e successivi e verificata la regolarità dell'istruttoria sia dal punto di vista techni-

co che sotto il profilo di legittimità da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria ;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi in materia di organizzazione e personale»; nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Visti i provvedimenti organizzativi della VIII Legislatura con i quali è stato confermato tra gli altri la Dott.ssa Manuela Giaretta all'incarico dirigenziale dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria;

DECRETA

1. di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2011 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 4.3 «Fondi», tipo di spesa in annualità, UPB 4.3.0.4.308.«Fondo per il finanziamento di spese in annualità» la dotazione finanziaria del capitolo 4.3.0.4.308.2797 «Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità» è diminuita di competenza per Euro 3.886.889,30 e di cassa per Euro 886.889,30;

- alla funzione obiettivo 1.1. «Innovazione e apertura per la crescita sostenibile» tipo di spesa in annualità UPB 1.1.0.4.183 «Contributi in annualità per l'agricoltura» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.0.4.183.2838 «Contributi ventennali sugli interessi dei mutui contratti per gli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo a favore di aziende e cooperative agricole - limite d'impegno 1988, decorrenza 1989 -» è incrementata di Euro 886.889,30.

- alla funzione obiettivo 2.1. «Far crescere il benessere sociale» tipo di spesa in annualità UPB 2.1.0.4.195 «Riforma del sistema dell'Edilizia Residenziale Pubblica» la dotazione finanziaria di sola competenza del capitolo 2.1.0.4.195.3726 «Contributi per la riduzione degli oneri sui mutui ed il finanziamento del programma regionale di edilizia residenziale pubblica» è incrementata di Euro 3.000.000,00

2. Di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il vicario del direttore centrale programmazione integrata u.o. programmazione e gestione finanziaria
Manuela Giaretta

D.d.u.o. 27 giugno 2011 - n. 5862

Direzione centrale Programmazione integrata - Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti degli stanziamenti del bilancio di previsione 2011 e del relativo documento tecnico d'accompagnamento - Undicesimo provvedimento

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Vista la l.r. n. 22 del 22 dicembre 2010, concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2012-2013;

Visto l'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni che prevede il prelievo dal fondo di riserva di cassa con decreto del dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria;

Visto l'art. 7 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di spese i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o previsti in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;

Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 7.4.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla data del 23 giugno 2011 è di € 149.851.876,11;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento dello stanziamento di cassa dei capitoli di cui all'allegato «A», che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo indicato;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

DECRETA

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premissa, la somma di € 2.821.601,63

dall'UPB 7.4.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l'esercizio finanziario 2011, ai sensi

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 01 luglio 2011

dell'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di cassa dei capitoli, specificati nell'allegato «A», del bilancio di previsione 2011 ed al Documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo di € 2.821.601,63;

3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni, al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78, e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il direttore della funzione specialistica
u.o. programmazione e gestione finanziaria
Manuela Giaretta

— • —

ALLEGATO "A"**U.P.B. 2.1.0.2.93 Valorizzazione del non profit e servizio civile****Capitolo 003434 Autonome Correnti operative**

CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI, ALL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE E ASSISTENZA SORDOMUTI, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO ALL'UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO DELLA REGIONE LOMBARDIA, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI DI GUERRA E ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

	Euro
Assestato	1.541.580,00
Cassa attuale	1.387.422,00
Residui al 01/01/11	
Fabbisogno di cassa	154.158,00

Capitolo 003974 Autonome Correnti operative

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO NONCHE' PER LA TENUTA DEI REGISTRI PROVINCIALI E REGIONALE

	Euro
Assestato	820.000,00
Cassa attuale	758.531,70
Residui al 01/01/11	22.813,00
Fabbisogno di cassa	48.078,30

U.P.B. 2.1.0.2.97 Tutela delle fragilita: anziani e disabili**Capitolo 001068 Autonome Correnti operative**

ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI MILANO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CASA PER MUSICISTI, FONDAZIONE GIUSEPPE VERDI

	Euro
Assestato	237.570,00
Cassa attuale	213.813,00
Residui al 01/01/11	
Fabbisogno di cassa	23.757,00

U.P.B. 2.3.0.2.73 Formazione superiore, Alta formazione e Universita

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 01 luglio 2011

Capitolo 004235 Autonome Correnti operative

CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA', ALLE ISTITUZIONI DELL'AFAM ED ALLE SCUOLE SUPERIORI PER MEDIATORI LINGUISTICI, DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PER LE AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO AGLI STUDENTI

	Euro
Assestato	26.796.254,47
Cassa attuale	23.575.178,47
Residui al 01/01/11	
Fabbisogno di cassa	1.424.821,53

U.P.B. 3.1.0.2.34 Governance, sistemi agricoli e rurali
Capitolo 005008 Autonome Correnti operative

CONTRIBUTI ALLE COMUNITA' MONTANE PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN SEGUITO AL CONFERIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

	Euro
Assestato	707.868,00
Cassa attuale	637.081,20
Residui al 01/01/11	
Fabbisogno di cassa	70.786,80

U.P.B. 3.1.0.3.35 Sistemi agricoli e filiere agroalimentari
Capitolo 006370 Vincolate Capitale

UTILIZZO DEL MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLE OPERE DI BONIFICA - ALLUVIONE NOVEMBRE 2002

	Euro
Assestato	88.874,01
Cassa attuale	501.374,01
Residui al 01/01/11	825.000,00
Fabbisogno di cassa	300.000,00

U.P.B. 4.3.0.3.211 Fondo per il finanziamento di spese d'investimento

Capitolo 007211	Autonome	Capitale	Euro
ANTICIPAZIONE FAS			
		Assestato	0,00
		Cassa attuale	0,00
		Residui al 01/01/11	4.000.000,00
		Fabbisogno di cassa	800.000,00

TOTALE ALLEGATO		
Autonome		
	Correnti	1.721.601,63
	Capitale	800.000,00
Vincolate		
	Correnti	0,00
	Capitale	300.000,00
Partite di giro		
		0,00
	TOTALE GENERALE	2.821.601,63

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 01 luglio 2011

D.G. Agricoltura

D.d.s. 24 giugno 2011 - n. 5807**Regime quote latte - Legge 30 maggio 2003 n. 119 e d.m. 31 luglio 2003 - Decadenza della ditta Latteria Agricola Fiamena società' agricola cooperativa C.F. 00348060195 dal riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO E DISTRETTI AGRICOLI

Visto il reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che sostituisce il Reg. (CE) 1788/2003 del Consiglio ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario»;

Visto il DM 31 luglio 2003 che stabilisce «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Vista la d.g.r. n. VII/15675 del 18 dicembre 2003 che ha stabilito i criteri e le procedure per il riconoscimento dei primi acquirenti, per l'iscrizione all'albo regionale della Lombardia, nonché per la decadenza del riconoscimento medesimo;

Considerato che i sopra citati regolamenti comunitari prevedono che «ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale stato membro»;

Considerato che con decreto n. 3226 del 24/05/94 la ditta Latteria Agricola Fiamena società' agricola cooperativa C.F. 00348060195 ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte dalla Regione Lombardia ed è stata iscritta nell'albo regionale dei Primi Acquirenti latte lombardi;

Preso atto che con nota pervenuta alla Direzione Agricoltura in data 21 aprile 2011, il legale rappresentante della ditta Latteria Agricola Fiamena società' agricola cooperativa ha comunicato la propria volontà di rinunciare al titolo di Primo Acquirente latte, in quanto dal 1 aprile 2011 la Cooperativa ha cessato la propria attività di commercializzazione del latte;

Ritenuto pertanto di disporre la decadenza dal riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte alla ditta Latteria Agricola Fiamena società' agricola cooperativa e la cancellazione della stessa dall'Albo Regionale Acquirenti della Regione Lombardia;

Considerato:

• che l'art. 4 comma 3 della L. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere da quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;

• che l'art. 4 comma 3 della L. 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

• che l'art. 4 comma 4 della L. 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

DECRETA

1. di disporre la decadenza della ditta Latteria Agricola Fiamena società' agricola cooperativa C.F. 00348060195 dal riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte, rilasciato con decreto n. 3226 del 24 maggio 94 e, conseguentemente, di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'Albo Regionale Acquirenti della Regione Lombardia;

2. di stabilire che la decadenza dal riconoscimento decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso (2011/2012);

3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta Latteria Agricola Fiamena società' agricola cooperativa ed al legale rappresentante signor Luigi Barbieri;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
organizzazioni comuni di mercato
e distretti agricoli
Andrea Massari

D.d.s. 24 giugno 2011 - n. 5808**Regime quote latte - Legge 30 maggio 2003 n. 119 e d.m. 31 luglio 2003 - Decadenza della ditta Cooperativa Agrocasearia a r.l. C.F. 01872170129 dal riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO E DISTRETTI AGRICOLI

Visto il reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che sostituisce il Reg. (CE) 1788/2003 del Consiglio ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario»;

Visto il DM 31 luglio 2003 che stabilisce «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Vista la d.g.r. n. VII/15675 del 18 dicembre 2003 che ha stabilito i criteri e le procedure per il riconoscimento dei primi acquirenti, per l'iscrizione all'albo regionale della Lombardia, nonché per la decadenza del riconoscimento medesimo;

Considerato che i sopra citati regolamenti comunitari prevedono che «ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale stato membro»;

Considerato che con decreto n. 3798 del 29/06/94 la ditta Cooperativa Agrocasearia A R. L. C.F. 01872170129 ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte dalla Regione Lombardia ed è stata iscritta nell'albo regionale dei Primi Acquirenti latte lombardi;

Preso atto che con nota pervenuta alla Direzione Agricoltura in data 13 maggio 2011, il legale rappresentante della ditta Cooperativa Agrocasearia A R. L. ha comunicato la propria volontà di rinunciare al titolo di Primo Acquirente latte, in quanto dal 1 gennaio 2011 la Cooperativa ha cessato la propria attività di commercializzazione del latte;

Ritenuto pertanto di disporre la decadenza dal riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte alla ditta Cooperativa Agrocasearia A R.L. e la cancellazione della stessa dall'Albo Regionale Acquirenti della Regione Lombardia;

Considerato:

• che l'art. 4 comma 3 della L. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere da quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;

• che l'art. 4 comma 3 della L. 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

• che l'art. 4 comma 4 della L. 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

DECRETA

1. di disporre la decadenza della ditta Cooperativa Agrocasearia A R. L. C.F. 01872170129 dal riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte, rilasciato con decreto n. 3798 del 29/06/94 e, conseguentemente, di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'Albo Regionale Acquirenti della Regione Lombardia;

2. di stabilire che la decadenza dal riconoscimento decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso (2011/2012);

3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta Cooperativa Agrocasearia A R. L. ed al legale rappresentante signor Aldo Santacatterina;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
organizzazioni comuni di mercato
e distretti agricoli
Andrea Massari

D.d.s. 24 giugno 2011 - n. 5811

Regime quote latte - Legge 30 maggio 2003 n. 119 e d.m. 31 luglio 2003 - Decadenza della ditta Industria Agricola Casearia Medeghini di Medeghini Giovanni sas C.F. 00298020173 dal riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO E DISTRETTI AGRICOLI

Visto il reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che sostituisce il Reg. (CE) 1788/2003 del Consiglio ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario»;

Visto il DM 31 luglio 2003 che stabilisce «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Vista la d.g.r. n. VII/15675 del 18 dicembre 2003 che ha stabilito i criteri e le procedure per il riconoscimento dei primi acquirenti, per l'iscrizione all'albo regionale della Lombardia, nonché per la decadenza del riconoscimento medesimo;

Considerato che i sopra citati regolamenti comunitari prevedono che «ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale stato membro»;

Considerato che con decreto n. 3796 del 29/06/94 la ditta Industria Agricola Casearia Medeghini di Medeghini Giovanni SAS C.F. 00298020173 ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte dalla Regione Lombardia ed è stata iscritta nell'albo regionale dei Primi Acquirenti latte lombardi;

Preso atto che con nota pervenuta alla Direzione Agricoltura in data 18 maggio 2011, il Curatore fallimentare della ditta Industria Agricola Casearia Medeghini di Medeghini Giovanni SAS ha comunicato la propria volontà di rinunciare al titolo di Primo Acquirente latte, in quanto il Tribunale di Brescia ha dichiarato in data 31 dicembre 2010 il fallimento della società in questione;

Ritenuto pertanto di disporre la decadenza dal riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte alla ditta Industria Agricola Casearia Medeghini Di Medeghini Giovanni SAS e la cancellazione della stessa dall'Albo Regionale Acquirenti della Regione Lombardia;

Considerato:

• che l'art. 4 comma 3 della L. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere da quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;

• che l'art. 4 comma 3 della L. 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

• che l'art. 4 comma 4 della L. 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

DECRETA

1. di disporre la decadenza della ditta Industria Agricola Casearia Medeghini Di Medeghini Giovanni SAS C.F. 00298020173 dal riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte, rilasciato con decreto n. 3796 del 29/06/94 e, conseguentemente, di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'Albo Regionale Acquirenti della Regione Lombardia;

2. di stabilire che la decadenza dal riconoscimento decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso (2011/2012);

3. di notificare il presente provvedimento alla ditta Industria Agricola Casearia Medeghini di Medeghini Giovanni SAS ed al Curatore fallimentare signor Valerio Galeri;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
organizzazioni comuni di mercato
e distretti agricoli
Andrea Massari

D.d.u.o. 27 giugno 2011 - n. 5878

Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 121 «Ammodernamento delle aziende agricole» - «Interventi per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento». Approvazione disposizioni attuative per la presentazione delle domande.

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Visti:

• il regolamento CE n.1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

• il regolamento CE n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento CE n.1698/2005;

• il regolamento CE n.1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento CE n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

• il regolamento CE n. 363/2009 del Consiglio, del 4 maggio 2009, che modifica il regolamento CE n.1974/2006;

• il regolamento CE n.1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

• la decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013;

• la decisione della Commissione C(2009) 10347 del 17 dicembre 2009, che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007 - 2013 e modifica la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

• n. 8639 del 12 dicembre 2008 di modifica ed integrazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 112, 114, 121, 122, 123, 125, 216, 221, 223, 226, 311, 323;

• n. 10086 del 7 agosto 2009 di modifica ed integrazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 112, 121, 211, 214, 216, 311, 312, 323;

• n. 11161 del 3 febbraio 2010 di modifica ed integrazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 111, 121, 123, 214, 221, 223, 311, 312, 313, 321 e 331;

Considerato che le sopra richiamate deliberazioni demandano ad un successivo atto dirigenziale l'approvazione dei bandi per la presentazione delle domande;

Ritenuto pertanto di dover approvare il testo delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande, relative alla Misura 121 «Ammodernamento delle aziende agricole» - «Interventi per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'articolo 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, ed i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande, relative alla Misura 121 «Ammodernamento delle aziende agricole» - «Interventi per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura.

Il dirigente dell'unità organizzativa
competitività delle imprese e delle filiere agroalimentari
Paolo Baccolo

Feasr – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Misura 121

Ammodernamento delle aziende agricole

«Interventi per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento»

Disposizioni attuative PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

INDICE

1. OBIETTIVO
2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
 - 2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO
4. INTERVENTI AMMISSIBILI
 - 4.1 SPESE GENERALI
 - 4.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI
 - 4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI
 - 4.4 DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI
5. LIMITI E DIVIETI
6. TIPOLOGIE DI AIUTO
 - 6.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO
 - A) Contributo in conto capitale
 - B) Contributo in conto interessi
 - 6.2 MASSIMALE DI SPESA
7. PRIORITA' D'INTERVENTO
8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
 - 8.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
 - 8.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA
 - 8.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA
 - 8.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
 - 8.5 ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
 - 8.5.1 Errore sanabile o palese
 - 8.5.2 Documentazione incompleta
 - 8.5.3 Documentazione integrativa
9. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA
 - 9.1 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE
 - 9.2 RICHIESTA DI RIESAME
10. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI
11. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
12. PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE
13. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
 - 13.1 PROROGHE
14. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO
 - 14.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA
 - 14.2 MODIFICHE DI DETTAGLIO
15. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO
16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
17. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO
 - 17.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI
 - 17.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO NEL CASO DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
18. CONTROLLO IN LOCO
19. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHiesto NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO
20. FIDEIUSSIONI
21. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)
22. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
23. CONTROLLI EX POST
24. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO
25. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
 - 25.1 RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
 - 25.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO
26. IMPEGNI
 - 26.1 IMPEGNI ESSENZIALI
 - 26.2 IMPEGNI ACCESSORI
27. RICORSI

27.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA

27.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

28. SANZIONI

29. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ 26

30. RIEPILOGO TEMPORALE

Allegato 1 - MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI PER INTERVENTI PROPOSTI DA IMPRESE ASSOCIATE

1. OBIETTIVO

Aumentare la competitività e lo sviluppo sostenibile delle aziende agricole tramite l'innovazione di processo o di prodotto e la gestione degli effluenti di allevamento.

2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti:

A. impresa individuale:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale «Imprenditori agricoli» o sezione «coltivatori diretti»);
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)⁽¹⁾ oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

B. società agricola⁽²⁾:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale «imprese agricole»);
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

C. società cooperativa⁽³⁾:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

D. impresa associata:

Le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.

L'impresa associata deve essere:

- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale «Imprese agricole» o sezione «coltivatori diretti» oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

L'impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni indicati ai successivi paragrafi 26.1 e 26.2.

Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all'impresa associata.

2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA

- A. Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento;
- B. le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili⁽⁴⁾ ai sensi di quanto stabilito nel «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» redatto dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR);
- C. le imprese e le società già rispondenti ai requisiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e da eventuali provvedimenti successivi inerenti alla Direttiva 91/676/CEE.

3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Le imprese e le società di cui al paragrafo 2, al momento della presentazione della domanda devono:

A. presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112, che comprenda almeno:

1. la situazione iniziale dell'azienda agricola;
2. gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile per l'adeguamento alla Direttiva (91/676/CEE) «Direttiva Nitrati» e atti discendenti, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007, alla Direttiva (96/61/CE) «Direttiva Aria» e atti discendenti e alla Direttiva (2008/1/CE) «Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)», tramite l'innovazione di processo o di prodotto e la gestione degli effluenti di allevamento;
3. le modalità previste per la copertura finanziaria degli investimenti;
4. un parere preventivo positivo inerente alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.

Nel caso di impresa agricola associata, per aderire alla Misura, ciascuna delle singole aziende associate deve presentare un Piano aziendale che indichi tale legame e inserisca gli interventi realizzati nel processo di sviluppo e di adeguamento alle Direttive (91/676/CEE), (96/61/CE) e (2008/1/CE) di ciascuna azienda. Il Piano aziendale presentato dalla singola azienda associata, deve evidenziare il miglioramento del rendimento globale di ognuna delle aziende.

⁽¹⁾ Ai sensi del D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28.02.2005.

⁽²⁾ Ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16/02/2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28.02.2005. Nel caso di società semplice, è ammessa la presentazione della domanda a condizione che la trasformazione in società agricola avvenga entro la data di conclusione di istruttoria della domanda di contributo. In caso contrario, la Provincia conclude l'istruttoria con esito negativo.

⁽³⁾ Ai sensi del D.M. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni.

⁽⁴⁾ L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR.

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 01 luglio 2011

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola è oggetto di valutazione secondo i parametri indicati nel successivo paragrafo 7 e concorre a definire la posizione in graduatoria della domanda di contributo.

Qualora il beneficiario della presente Misura, in assenza di cause di forza maggiore, tra quelle riportate nel paragrafo 12.2 del «Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni» dell'OPR («Manuale»), risulti inadempiente alle disposizioni del Piano aziendale, si provvede alla revoca dei benefici concessi e al recupero del contributo eventualmente già liquidato;

B. garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione⁽⁵⁾ ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti dell'azienda del richiedente.

Se gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento di cui alla Misura 112 «Insediamento di giovani agricoltori», tali requisiti devono essere soddisfatti entro 36 mesi dalla data di primo insediamento, ossia dalla data della prima movimentazione della Partita IVA e comunque entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del richiedente.

In particolare, per quanto attiene ai requisiti comunitari inerenti alla Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE), relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, le date in cui il requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del richiedente sono stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni;

C. garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: d.lgs. 81/2008; fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.p.r. 290/01; macchine, impianti e attrezzature d.p.r. 459/96) e successive modifiche e integrazioni.

Qualora il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola preveda interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle «Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnica» approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29 maggio 2009, disponibile all'indirizzo Internet <http://www.agriprel.it/Repository/deposito/IgD1/>; si impegna altresì a garantire il rispetto del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL;

D. garantire il lavoro ad almeno 1 Unità Lavoro Anno (ULA), pari a 1.800 ore/anno, calcolate con le modalità stabilite dal Decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 15339 del 6 dicembre 2007. Nel caso di aziende ubicate in zona svantaggiata⁽⁶⁾ è sufficiente garantire il lavoro ad 0,5 ULA, purché al termine dell'investimento si arrivi almeno ad 1 ULA.

Le ULA raggiunte a conclusione del programma di investimento devono essere mantenute sino al completo adempimento degli impegni previsti ai paragrafi 26.1 e 26.2 delle presenti provvedimenti disposizioni attuative;

E. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre «fonti di aiuto» diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali;

F. essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.

I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.

L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.

Parimenti è sospesa l'erogazione dei contributi per richiedenti che siano stati parte in contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote latte non validati dalla competente amministrazione in quanto connotati da elementi di rischio e criticità quali quelli individuati in via indicativa e non esaustiva dalla Direzione Generale Agricoltura con circolare regionale 21 febbraio 2011 n. 1, pubblicata sul BURL n.9 Serie Ordinaria del 2 marzo 2011.

La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alla Province;

G. essere in possesso del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita oppure della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), introdotta con legge 30 luglio 2010, n. 122, per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi gli interventi per la realizzazione di strutture e l'acquisto di attrezzature per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento prodotti esclusivamente sul territorio regionale.

In particolare:

A. opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria quali costruzione, ristrutturazione o ampliamento di platee e vasche di stoccaggio aziendale degli effluenti di allevamento, necessarie anche a seguito di modifica della gestione di strutture di stoccaggio sottogrigliato, finalizzate al raggiungimento dei parametri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e da eventuali provvedimenti successivi inerenti alla Direttiva 91/676/CEE; la costruzione delle strutture di stoccaggio è ammissibile fino a un volume che non superi del 30% la necessità di stoccaggio minimo di legge.

B. acquisto di nuove macchine e attrezzature così come definite dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 454 del 14 dicembre 2001, articolo 1, paragrafi 2 e 3, per l'ammodernamento del parco macchine, limitatamente a:

1. macchine semoventi che consentano la distribuzione degli effluenti a bassa pressione, mediante distribuzione del prodotto rasoterra e interrato;

⁽⁵⁾ Nell'ambito di applicazione della Misura, sono considerati di nuova introduzione solo i requisiti comunitari inerenti alle seguenti norme:

a) Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

In applicazione alla suddetta Direttiva sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

• deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/3297 dell'11.10.2006 "Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione e individuazione" (come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21 novembre 2007);

• deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/3439 del 7 novembre 2006 "Adeguamento del programma d'azione della regione Lombardia di cui alla d.g.r. n. 17149/96 per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile, ai sensi del D.Lgs n. 152 del 03 aprile 2006, art. 92 e del D.M. n. 209 del 07 aprile 2006" (come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21 novembre 2007);

• deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21 novembre 2007 "Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs n. 152/2006, art. 92 e D.M. 7 aprile 2006)" e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007".

I termini di adeguamento che devono essere rispettati sono quelli stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21.11.2007;

b) Direttiva del Consiglio del 24 settembre 1996 (96/61/CE) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, recepita dalla parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Testo Unico ambientale" e successive modifiche e integrazioni, a seguito dell'abrogazione del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" con l'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128.

⁽⁶⁾ L'elenco dei Comuni ricadenti in zona svantaggiata è riportato nell'allegato 12 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lombardia.

2. attrezzature trainate che consentano la distribuzione degli effluenti a bassa pressione, mediante distribuzione del prodotto rasoterra e interrato.

In caso di interventi proposti da imprese associate l'acquisto di nuove macchine e attrezzature è limitato a quanto riportato nell'allegato 1 della presente Misura;

C. acquisto di nuove apparecchiature e/o strumentazioni informatiche direttamente connesse agli interventi ammissibili ai sensi del presente paragrafo;

D. acquisto e/o realizzazione di impianti aziendali per il trattamento degli effluenti di allevamento al fine della loro valorizzazione per:

1. separazione solido-liquido;

2. abbattimento del carico di azoto degli effluenti e/o riduzione dei volumi con eliminazione di acqua;

E. realizzazione di coperture delle vasche di stoccaggio degli effluenti di allevamento finalizzate al contenimento dei volumi degli effluenti stessi e delle emissioni azotate e di carbonio e alla prevenzione della formazione e dispersione in atmosfera di particolati fini, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 18 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24;

F. realizzazione di coperture delle platee di stoccaggio degli effluenti di allevamenti avicoli, finalizzate al contenimento dei volumi degli effluenti stessi e delle emissioni azotate e di carbonio e alla prevenzione della formazione e dispersione in atmosfera di particolati fini, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 18 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24.

Gli interventi di cui alla precedente lettera D) sono ammissibili esclusivamente a condizione che:

- l'effluente trattato sia distribuito in prevalenza su terreni disponibili all'impresa o alla società richiedente per l'utilizzazione agronomica;

- gli effluenti di allevamento trattati siano in prevalenza di provenienza dell'impresa o della società richiedente; sono compresi anche gli effluenti di allevamento originati da contratti di conferimento, riportati nella «Comunicazione per l'utilizzazione agronomica dell'effluente di allevamento» (comunicazione nitrati) di cui alla dgr 8/5868 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la matrice (materiale introdotto) utilizzata per la produzione dell'effluente trattato, sia in prevalenza di origine zootecnica, espressa in termini volumetrici.

Per le cooperative, gli effluenti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale.

4.1 SPESE GENERALI

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori al netto dell'IVA, del:

a) 10% nel caso di interventi inerenti alle opere;

b) 5% nel caso di interventi inerenti agli impianti e alle dotazioni.

Le spese generali comprendono:

1. i costi di redazione del Piano aziendale;

2. la progettazione degli interventi proposti;

3. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;

4. le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un importo massimo di € 200;

5. le spese per la costituzione di polizze fideiussorie.

Le spese generali devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento.

4.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere sostenuti dopo la data di presentazione della domanda.

I beneficiari, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

• per la realizzazione di opere, la data di inizio lavori comunicata dal Direttore dei Lavori al Comune;

• per l'acquisto delle dotazioni e degli impianti, la data delle fatture d'acquisto.

4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Sono escluse dal finanziamento le spese per i seguenti interventi:

A. acquisto terreni;

B. acquisto fabbricati;

C. acquisto di diritti di produzione agricola e animali;

D. acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate;

E. acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al precedente paragrafo 4;

F. opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni;

G. realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;

H. investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato;

I. acquisto di beni mobili e immobili tramite operazioni di locazione finanziaria, ossia leasing;

J. realizzazione di impianti di digestione anaerobica con produzione di biogas;

K. realizzazione di impianti di gassificazione.

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 01 luglio 2011

4.4 DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI

La presente Misura si attua su tutto il territorio regionale in maniera differenziata in termini di priorità e criteri di selezione in funzione dei fabbisogni dello specifico settore produttivo ed area rurale.

5. LIMITI E DIVIETI

Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalla presente Misura siano finanziati anche con altre «fonti di aiuto» diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre «fonti di aiuto».

Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

Per i comparti indicati nella successiva tabella A, gli interventi sono ammissibili solo nel rispetto dei limiti e dei divieti in essa riportati. Gli interventi proposti devono essere riconducibili a una delle categorie di intervento ammissibile, tra quelle indicate nella stessa tabella A.

Tabella A

Comparto	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
Bovino da carne	<ul style="list-style-type: none"> o Interventi relativi alla linea vacca-vitello o miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro o contenimento dei costi di produzione o risparmio energetico o incremento dei livelli di biosicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> o Non aumentare la capacità produttiva attraverso l'aumento del numero dei posti in stalla. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale e per la linea vacca-vitello o in caso di costruzione di nuove stalle e contestuale dismissione delle esistenti, deve essere dimostrato il cambio di destinazione d'uso delle stalle esistenti o per valutare la capacità produttiva aziendale, si evidenzia che un bovino adulto corrisponde a 3 vitelli
Suino	<ul style="list-style-type: none"> o miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro o risparmio energetico o incremento dei livelli di biosicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> o non aumentare la capacità produttiva attraverso l'aumento del numero dei posti in porcilaia. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale o in caso di costruzione di nuove porcilaie e contestuale dismissione delle esistenti, deve essere dimostrato il cambio di destinazione d'uso delle porcilaie esistenti o per valutare la capacità produttiva aziendale, si evidenzia che una scrofa corrisponde a 6,5 suini all'ingrasso
Avicolo da carne	<ul style="list-style-type: none"> o miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro o contenimento dei costi di produzione o risparmio energetico o incremento dei livelli di biosicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> o per gli allevamenti di polli, non aumentare la capacità produttiva attraverso l'aumento del numero dei posti in allevamento. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale o in caso di costruzione di nuovi fabbricati per l'allevamento e contestuale dismissione degli esistenti, deve essere dimostrato il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti
Bovino da latte	<ul style="list-style-type: none"> o miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro o contenimento dei costi di produzione o risparmio energetico, o adeguamento degli impianti alle norme sanitarie o incremento dei livelli di biosicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> o non aumentare la capacità produttiva, attraverso l'aumento del numero dei posti in stalla. In deroga a quanto sopra, sono ammissibili gli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva solo nel caso in cui il richiedente si impegni a garantire il possesso delle quote di produzione di latte⁽⁷⁾. o nel caso in cui al momento della richiesta di liquidazione, ossia anticipo, stato di avanzamento lavori (SAL), saldo, il beneficiario non sia ancora in grado di garantire il possesso delle quote di produzione di latte sufficienti per la propria azienda, il contributo può essere erogato solo in presenza di polizza fideiussoria accesa a garanzia dell'impegno assunto. L'impegno deve essere inderogabilmente rispettato, pena la decadenza totale del contributo, entro e non oltre il 15 dicembre successivo alla richiesta del saldo del contributo. È possibile, per motivate necessità richiedere all'OPR un'unica proroga di un anno della durata della fideiussione al termine della quale si dovranno possedere le quote necessarie a garantire la produzione della propria azienda
Equino	<ul style="list-style-type: none"> o allevamento di equini per la produzione di carne e di equini da riproduzione 	<ul style="list-style-type: none"> o nel caso di allevamento di equini da riproduzione, sono ammissibili gli investimenti limitatamente alle fattrici e ai puledri fino alla doma o fino al compimento del terzo anno di età

⁽⁷⁾ Per il calcolo della quota da possedere a fine investimento, occorre considerare la produzione aziendale media per capo. Questa risulta dal calcolo della media delle produzioni medie per capo realizzate in ciascuna delle tre campagne precedenti la presentazione della domanda di finanziamento, moltiplicato per il numero di posti in stalla previsti a fine investimento.

Esempio:

	1° anno	2° anno	3° anno	Media nel triennio precedente
Capi (n.)	100	98	105	101
Produzione (Kg)	950.000	921.200	1.038.200	969.800
Produzione media per capo (kg)				9.602

Comparto	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
Uova	<ul style="list-style-type: none"> o miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro o contenimento dei costi di produzione o risparmio energetico o adeguamento delle misure di biosicurezza aziendale 	o non aumentare la capacità produttiva aziendale preesistente attraverso l'aumento del numero dei posti in allevamento. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale
Cereali	<ul style="list-style-type: none"> o miglioramento della qualità o riconversione varietale, compresa quella biologica o protezione dell'ambiente o contenimento dei costi di produzione o risparmio energetico o miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro 	o non deve essere aumentata la capacità produttiva aziendale preesistente. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale

6. TIPOLOGIE DI AIUTO

L'aiuto può essere concesso secondo le seguenti tipologie:

- contributo in conto capitale: è possibile richiedere una erogazione in base all'anticipo, previa garanzia fideiussoria, o allo stato di avanzamento del progetto, e un saldo finale;
- contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi: gli interventi sono calcolati in equivalente sovvenzione lorda con abbuono di interessi su mutui concessi da Istituti di credito.

Le due tipologie di aiuto possono essere richieste solo in alternativa tra loro.

6.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

A) Contributo in conto capitale

L'ammontare massimo del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è il seguente:

Tipo di impresa o di società richiedente	Ubicazione dell'impresa o della società richiedente	
	Zone non svantaggiate	Zone svantaggiate montane
Condotta da agricoltore non giovane	35%	45%
Condotta da giovane agricoltore ⁽⁹⁾	40%	50%

B) Contributo in conto interessi

Il beneficiario deve stipulare il contratto di mutuo con un Istituto di credito che abbia sottoscritto l'apposita convenzione con l'Organismo Pagatore Regionale (OPR), alle condizioni previste nella convenzione stessa.

L'importo del mutuo non può essere superiore all'importo del progetto ammesso a finanziamento.

Il contratto di mutuo deve essere stipulato a tasso fisso e deve avere durata compresa tra i 7 e i 15 anni.

Il tasso da applicare per la stipula del mutuo è identificato nel I.R.S. (Interest Rate Swap - tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso) in vigore alla stipula del contratto di mutuo, eventualmente maggiorato di un'aliquota (spread) che non sia superiore a quella stabilita nella convenzione sottoscritta.

Il contributo in conto interesse viene erogato mediante un abbattimento di cinque punti percentuale del tasso fisso di riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi.

L'importo del contributo è calcolato sommando:

- l'importo corrispondente all'attualizzazione dell'abbattimento di cinque punti percentuali degli interessi sulle rate di ammortamento del mutuo successive alla data di elaborazione dell'elenco di liquidazione del contributo;
- l'importo corrispondente all'abbattimento di cinque punti percentuali sugli interessi relativi alle rate di prefinanziamento/preammortamento già rimborsate alla data di elaborazione dell'elenco di liquidazione del contributo;
- l'importo degli eventuali costi delle garanzie fornite dal sistema regionale delle garanzie (Federfidi, Cofal, Agrifidi) sino ad un massimo del 6% dell'importo garantito.

L'importo spettante, erogato in unica soluzione a seguito di accertamento finale, viene attualizzato utilizzando il tasso di riferimento, applicabile al momento dell'erogazione e periodicamente fissato dalla Commissione U.E. in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito Internet dell'Unione Europea.

Il contributo in conto interessi, calcolato in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) in percentuale del volume degli investimenti ammessi a finanziamento, viene concesso sino ad un massimo corrispondente alle percentuali di sostegno stabilite per il contributo in conto capitale di cui alla precedente lettera A).

L'importo dell'aiuto viene liquidato dall'OPR in un'unica soluzione all'Istituto di credito col quale è stato stipulato il mutuo.

6.2 MASSIMALE DI SPESA

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni, per ogni beneficiario il massimale di spesa ammissibile a contributo varia come di seguito indicato:

a) per le imprese agricole singole situate in zona svantaggiata⁶ che garantiscono, al momento della presentazione della domanda, il lavoro ad almeno 0,5 ULA con l'obbligo di elevarlo ad almeno 1 ULA a fine investimento, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 130.000, per ULA. Il massimale di spesa per l'intero periodo di applicazione del PSR 2007-2013 è pari a € 500.000 per impresa.

Nel caso in cui l'investimento riguardi anche la trasformazione dei prodotti aziendali, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 180.000 per ULA e il massimale di spesa per l'intero periodo di applicazione del PSR 2007-2013 è pari a € 750.000 per impresa;

⁽⁹⁾ Si definiscono giovani imprenditori agricoli coloro i quali al momento della domanda di contributo:

- hanno età compresa tra 18 e 40 anni e sono titolari d'impresa agricola. Nel caso di società agricola o di società cooperativa, tutti i soci devono avere età compresa tra 18 e 40 anni;
- si sono insediati, per la prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni come titolari o contitolari. Nel caso di società, almeno il 50% dei soci si è insediata in agricoltura per la prima volta da meno di 5 anni.

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 01 luglio 2011

b) per le imprese agricole singole che garantiscono, al momento della presentazione della domanda, il lavoro ad almeno 1 ULA, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 180.000 per ULA. Il massimale di spesa per l'intero periodo di applicazione del PSR 2007-2013 è pari a € 1.000.000 per impresa.

Nel caso in cui l'investimento riguardi anche la trasformazione dei prodotti aziendali, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 225.000 per ULA e il massimale di spesa per l'intero periodo di applicazione del PSR 2007-2013 è pari a € 1.500.000 per impresa;

c) per le imprese agricole associate e per le società cooperative, che garantiscono il lavoro ad almeno 3 ULA al momento della presentazione della domanda, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 180.000 per ULA. Il massimale di spesa per l'intero periodo di applicazione del PSR 2007-2013 è pari a € 2.500.000.

Nel caso in cui l'investimento riguardi anche la trasformazione dei prodotti aziendali, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 275.000 per ULA e il massimale di spesa per l'intero periodo di applicazione del PSR 2007-2013 è pari a € 3.000.000.

La spesa minima ammissibile per le tipologie di beneficiari di cui alle precedenti lettere a), b), c) e per programma d'investimento è pari a € 20.000 per le imprese agricole singole situate in zona svantaggiata⁶ e a € 40.000 per le altre imprese.

Il numero delle ULA, comprensivo di eventuali decimali, per il calcolo del massimale di spesa ammissibile a contributo, è pari alle ULA aziendali previste a fine investimento. Nel caso della società cooperativa, il numero di ULA è riferito ai soci conferenti e ai salariati della cooperativa stessa.

Il numero delle ULA è definito considerando il valore minore risultante tra le unità fisiche aziendali iscritte all'INPS e le ULA calcolate utilizzando l'apposita tabella di impiego della manodopera di cui al Decreto direzione generale agricoltura n. 15339 del 6 dicembre 2007.

Il richiedente può presentare domanda ai sensi della presente Misura e della Misura 121 presentata nell'ambito dei Piani di Azione Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL); tuttavia gli investimenti proposti con una domanda non possono essere proposti con l'altra.

Le domande successive alla prima possono essere presentate alla Provincia soltanto dopo la conclusione delle opere e/o l'acquisto delle dotazioni inerenti alla domanda precedente, ossia dopo che il beneficiario ha ricevuto dalla Provincia la comunicazione di erogazione del saldo di cui al successivo paragrafo 21.

Le domande istruite positivamente ma non ammesse a finanziamento ai sensi della presente Misura non sono finanziabili ai sensi della Misura 121 nell'ambito dei PSL e viceversa.

7. PRIORITA' D'INTERVENTO

L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria ed avviene valutando nell'ordine:

- le caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale;
- il comparto produttivo interessato dagli interventi;
- il tipo di intervento proposto con il Piano aziendale e l'ambito territoriale in cui questo viene realizzato. In particolare è valutata la coerenza degli interventi, con il programma d'azione regionale⁵ per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, per le aziende localizzate in zona vulnerabile⁵, come esposto nelle successive tabelle 2 e 4;
- le caratteristiche della società o dell'impresa;
- la coerenza con la programmazione provinciale, attraverso l'assegnazione di punti aggiuntivi secondo lo schema esposto nelle successive tabelle 1, 2, 3, 4 e 5.

Le Province, prima dell'apertura dei termini di presentazione delle domande, rendono pubblici i criteri di attribuzione del punteggio connesso alla coerenza con la programmazione provinciale e comunicano tali criteri alla Direzione Generale Agricoltura. La Direzione Generale Agricoltura provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali sul proprio sito www.agricoltura.regione.lombardia.it.

A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all'impresa con il rappresentante legale più giovane.

Il punteggio massimo attribuibile ad un progetto d'investimento è di 118, ottenuto sommando i punteggi assegnati nell'ambito dei seguenti elementi di priorità:

Tabella 1

Elementi di priorità	Punteggio		
	Base	Aggiuntivo provinciale	Totale
Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale	11	10	21
Comparto produttivo interessato dagli interventi	14	10	24
Tipo d'intervento e ambito territoriale del Piano aziendale	36	24	60
Caratteristiche della società o dell'impresa	13		13
Totale punti	74	44	118

Ogni domanda per essere ammissibile a finanziamento deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a 6 punti, riferiti esclusivamente al punteggio base.

Gli elementi di priorità relativi alle caratteristiche del programma di investimenti devono essere valutati per primi.

Tabella 2

Codice	Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale	Punteggio base max punti 11	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 10
1	Proposti da imprese agricole associate così come definite al paragrafo 2, lettera D	6	
2 non cumulabile con 3	Introduzione di innovazioni di processo nell'ambito aziendale	1	
3 non cumulabile con 2	Introduzione di innovazioni di prodotto nell'ambito aziendale	2	
4	Finalizzati a garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ⁵ ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, con contestuale realizzazione di impianto per la riduzione dell'azoto	3	
Totale punteggio massimo		11	10

L'istruttoria procede con la valutazione dei punteggi relativi al comparto produttivo interessato dagli interventi. In caso di interventi affinenti a più comparti produttivi, per l'assegnazione del punteggio di cui alla tabella 3 si considera soltanto il comparto cui è connessa la maggior spesa ammissibile.

Tabella 3

Comparto produttivo interessato dagli interventi	Punteggio base max punti 14	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 10
Carne bovina	10	
Carne suina	5	
Carne equina	5	
Carne avicola	10	
Carne ovicaprina	10	
Lattiero caseario	14	
Uova	8	
Cereali	4	
Totale punteggio massimo	14	10

L'istruttoria prosegue con la valutazione dei punteggi relativi al tipo di intervento proposto con il Piano aziendale e all'ambito territoriale.

In caso di interventi attinenti a più comparti produttivi, per l'assegnazione del punteggio di cui alla tabella 4 si considera il comparto cui è connessa la maggior spesa ammissibile. Per ciascun comparto produttivo può essere attribuito un solo punteggio per «tipologia di intervento per ambito territoriale».

Qualora il Piano aziendale non riguardi i tipi d'intervento e gli ambiti territoriali considerati in tabella 4 non viene assegnato tale punteggio di priorità.

Tabella 4

Comparto produttivo	Tipo di intervento per ambito territoriale del Piano aziendale	Punteggio base max punti 36	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 24
Carne bovina	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	36	
Carne suina	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	36	
Carne avicola	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	30	
Lattiero caseario	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	36	
Uova	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	36	
Totale punteggio massimo		36	24

(*): il punteggio viene assegnato ai richiedenti, la cui azienda è localizzata in zona vulnerabile, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21 novembre 2007 «Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (D.Lgs n. 152/2006, art. 92 e D.M. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r.n. 6/17149 del 1 agosto 1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007», che presentano un Piano aziendale finalizzato all'osservanza delle disposizioni del Programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati della regione Lombardia.

Infine si valutano i punteggi relativi alle caratteristiche soggettive dell'impresa o della società, attribuendo il relativo punteggio come indicato nella seguente tabella:

Tabella 5

Codice	Caratteristiche dell'impresa o della società	Punteggio
1	Condotta da giovani agricoltori ⁸	3
2	Condotta da titolari, almeno per il 50% di sesso femminile	2
3	Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente in zone svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR	3
4 non cumulabile con 3	Con almeno il 50% della superficie agricola in Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio o Aree Natura 2000 di cui all'allegato 1 al PSR)	2
5	Con obbligo di trasferimento dei fabbricati aziendali a seguito di prescrizioni sanitarie o urbanistiche	2
6	Certificata ai sensi delle norme ISO 9001, ISO 14001, EMAS ed GlobalGap e loro successive revisioni, o certificata UNI 10939	1
7	Biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici o che abbia presentato notifica d'attività biologica ed abbia ricevuto l'attestato di idoneità aziendale da parte dell'Organismo di Controllo, escluse le «aziende miste» che utilizzano metodologie di agricoltura convenzionale	2
Totale punteggio massimo		13

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 01 luglio 2011

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

8.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande possono essere presentate ininterrottamente fino al 31 ottobre 2011. La presentazione delle domande è possibile nel periodo indicato nella seguente tabella:

Presentazione delle domande	Periodo
Data inizio	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL
Data chiusura	31.10.2011

8.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata, per via telematica e cartacea, alla Provincia sul cui territorio si attua l'investimento o, nel caso in cui l'area in questione si estenda sul territorio di più Province, alla Provincia sul cui territorio ricade la parte finanziariamente più rilevante dell'intervento. In quest'ultimo caso, la Provincia che riceve la domanda informa le altre Province interessate.

8.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL)⁽⁹⁾;

- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).

Le informazioni relative alle presentazioni della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA);

- accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it, selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 121.

I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL;

- compilare on-line anche la scheda della Misura in cui riportare:

- gli investimenti previsti con i tempi di realizzazione degli interventi e del piano finanziario in base al quale saranno erogati i contributi. Sono ammesse non più di due liquidazioni per ogni programma di investimento: anticipo e saldo oppure stato di avanzamento dei lavori e saldo, come meglio specificato nei paragrafi 15, 16 e 17;

- un'autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;

- gli impegni assunti per la realizzazione del programma di investimento.

Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l'avvio del procedimento, e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia;

- stampare domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale;

- far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda⁽¹⁰⁾, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dall'invio elettronico della domanda tramite SIARL. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.

8.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo 8.3, per essere ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente documentazione:

a. Copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità;

b. Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112, che comprenda un parere preventivo positivo relativo alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.

Le informazioni desunte dal Piano aziendale concorrono all'attribuzione del punteggio di priorità per il programma di investimenti presentato;

c. progetto e il computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto;

d. tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente.

Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato.

Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica;

e. copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita oppure della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), introdotta con legge 30 luglio 2010, n. 122, per le opere connesse con il programma di investimento;

f. autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:

- autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 «Norme sui contratti agrari»;

- per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;

- rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera D;

g. elenco dei documenti allegati alla domanda.

⁽⁹⁾ Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzata, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla Misura 121. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di Misura che riporta dati e informazioni specifiche della Misura.

⁽¹⁰⁾ La copia cartacea, sottoscritta dal richiedente, è indispensabile per la costituzione del dossier previsto dal "Manuale".

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, articoli 46 e 47, e costituiscono «dichiarazioni sostitutive di certificazione» e «dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà».

La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal paragrafo 6.2 del «Manuale».

8.5 ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

8.5.1 Errore sanabile o palese

Nel caso di presentazione di domande con errori sanabili o palesi la Provincia, ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dalla Provincia o dalla Direzione Generale Agricoltura possono essere corretti in qualsiasi momento⁽¹⁾.

Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 15 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda.

A tale proposito si considerano sanabili i seguenti errori:

- gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- l'incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.

Si considerano non sanabili i seguenti errori:

• domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);

- omessa richiesta di aiuto relativamente ad alcune operazioni, azioni o tipologie di intervento previste dalla Misura.

In questi casi la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente o prosegue il procedimento solo per le operazioni, azioni o tipologie di intervento per cui l'aiuto è richiesto.

8.5.2 Documentazione incompleta

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.

Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, indicata al precedente paragrafo 8.4, la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

8.5.3 Documentazione integrativa

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

9. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:

- la verifica della affidabilità⁴ del richiedente;
- la verifica della validità tecnica del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
- la verifica dell'ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità tecnica della documentazione presentata;
 - il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici stimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza. I prezzi riportati nei computi metrici stimativi possono essere forfettariamente scontati fino al 20% rispetto al prezzario della C.C.I.A.A.;
 - il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta della Provincia che ha in carico l'istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza;
 - la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
 - la verifica della necessità di realizzare strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e/o impianti di trattamento per l'abbattimento dell'azoto e/o la riduzione del volume degli effluenti di allevamento, per conformarsi a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e da eventuali provvedimenti successivi inerenti alla Direttiva 91/676/CEE, da effettuarsi in base alle risultanze della «Comunicazione per l'utilizzazione agronomica dell'effluente di allevamento» (comunicazione nitrati) presentata dal richiedente entro l'anno 2010;
 - la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la normativa comunitaria e nazionale;
 - la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l'acquisto delle dotazioni finanziabili, ossia macchine ed attrezzature;
 - l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 7;
 - la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l'istruttoria.

9.1 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE

La Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
- il contributo concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva in modo dettagliato le cause.

Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo 9.2.

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) 1975/2006.

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 01 luglio 2011

9.2 RICHIESTA DI RIESAME

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e della ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

10. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI

La Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l'istruttoria delle domande ricevute.

La Provincia, sulla base dell'esito dell'istruttoria a SIARL, approva le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, ordinando per punteggio di priorità decrescente e, a parità di punteggio, per età crescente del legale rappresentante dell'impresa o della società. La Provincia, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili alla Direzione Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella:

Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	29.02.2012
---	------------

Nella graduatoria devono essere indicati, fra l'altro:

- i punteggi ottenuti dalla domanda;
- la spesa ammissibile e il relativo contributo.

11. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto provvede alla:

- suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna Provincia;
- approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna Provincia.

In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate;
- il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento;
- il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Province e all'OPR l'ammissione a finanziamento delle domande.

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.

La dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di impiegare per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è pari a € 15.000.000.

La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione del sopra indicato atto di suddivisione delle risorse finanziarie, comunicandone l'avvenuta pubblicazione alle Province e all'OPR, nelle date indicate nella seguente tabella:

Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	22.03.2012
---	------------

A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

La Provincia inoltre trasmette all'ASL l'elenco delle domande di contributo finanziate, chiedendo di segnalare gli esiti, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva in materia di salute e sicurezza dei lavoratori presso le aziende agricole connesse alle medesime domande.

12. PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE

Per le domande istruite positivamente, ma non finanziate con il provvedimento di cui al paragrafo 11, occorre specificare la durata del periodo di validità della graduatoria, ossia 18 mesi a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di suddivisione delle risorse finanziarie, di cui al precedente paragrafo 11.

13. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere realizzati entro e non oltre 12 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di suddivisione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 11, come indicato nella seguente tabella.

Termine per la realizzazione degli interventi	22.03.2013
---	------------

13.1 PROROGHE

La Provincia, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga di tre mesi. La proroga non può essere richiesta per interventi relativi all'acquisto di:

- nuove macchine e attrezzature di cui al precedente paragrafo 4, lettera B);
- nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche di cui al precedente paragrafo 4, lettera C);
- impianti mobili, semi mobili e fissi di cui al precedente paragrafo 4, lettera D).

14. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO

14.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare:

- modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- cambio della sede dell'investimento;
- cambio del beneficiario;
- modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

Per lotto funzionale omogeneo si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. stalla, vascone, sala di mungitura), un singolo impianto arboreo (es. pioppeto, bosco permanente), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione, trattrice).

Nel caso in cui si presentasse la necessità di effettuare una variante, il beneficiario deve inoltrare alla Provincia competente, tramite SIARL, un'apposita domanda di variante.

La domanda in forma cartacea deve pervenire alla Provincia entro 30 giorni di calendario dall'invio della domanda elettronica e deve essere corredata da preventivi e da una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante.

Trascorsi i 30 giorni la variante non si considera ammissibile e le modifiche di spesa apportate non saranno in alcun modo computate ai fini del calcolo finale delle spese ammesse a contributo.

La Provincia, ricevuta tutta la documentazione, esprime un parere sulla fattibilità o meno della variante, aggiorna l'istruttoria a SIARL e ne dà comunicazione al beneficiario.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario, prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della presentazione della domanda di saldo finale. Anche nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di aiuto e la comunicazione dell'esito finale dell'istruttoria, le eventuali varianti devono essere preventivamente comunicate in forma cartacea alla Provincia competente che provvede alla valutazione comunicandone l'esito.

Il beneficiario che proceda ad eseguire le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione della Provincia si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

La Provincia autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

Nel caso in cui la richiesta di variante venga presentata dopo la sua attuazione, ma comunque prima della presentazione della domanda di saldo, al beneficiario verrà applicata una penale per il mancato rispetto di un impegno accessorio, così come descritto nelle disposizioni attuative di misura. L'entità della sanzione è calcolata con il criterio di «Gravità, Entità e Durata» (G.E.D.) sulla totalità del contributo ammesso per la domanda e non per il lotto oggetto di variante.

14.2 MODIFICHE DI DETTAGLIO

Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore funzionali al lotto stesso che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa ammessa per il lotto omogeneo, nel limite di € 20.000. Queste modalità di intervento non sono applicabili a quei beneficiari che realizzano gli investimenti avvalendosi della procedura di appalto, per la quale valgono le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa complessiva ammessa a finanziamento in sede istruttoria, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a € 20.000, deve essere preventivamente richiesta una variante alla Provincia competente con le modalità sopra descritte.

15. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

La richiesta di anticipo è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.

Il beneficiario può richiedere alla Provincia, tramite una apposita «domanda di pagamento», l'erogazione di un anticipo, pari al 20% dell'importo del contributo concedibile.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell'OPR o a favore della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, come precisato al successivo paragrafo 20, contratta con un istituto di credito o assicurativo compreso nell'elenco dell'OPR, di importo pari all'anticipo richiesto, maggiorato⁽¹²⁾ del 10%;

- dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente;

e nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):

- certificato di inizio lavori inoltrato al Comune o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi.

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

La Provincia, dopo aver ricevuto l'esito del controllo effettuato dall'ASL, propone all'OPR la liquidazione dell'anticipo secondo le procedure e le regole stabilite nel «Manuale» OPR.

16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

La richiesta del SAL è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.

⁽¹²⁾ La maggiorazione è a copertura delle spese di escussione a carico del soggetto intestatario e degli interessi legali eventualmente dovuti.

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 01 luglio 2011

Il beneficiario può presentare alla Provincia una sola «domanda di pagamento» per lavori parzialmente eseguiti.

Per ottenere il SAL la spesa già sostenuta deve essere compresa tra un minimo del 30% e un massimo del 90% dell'importo dell'investimento globale ammesso.

Il SAL non è concesso a chi ha beneficiato dell'anticipo.

Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve allegare alla domanda:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi «Manuale»); tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- computo metrico.

L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.

Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

La Provincia, dopo aver ricevuto l'esito del controllo effettuato dall'ASL, propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel «Manuale» OPR.

17. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare una apposita «domanda di pagamento» alla Provincia, allegando la documentazione indicata al capitolo 9.3 del «Manuale», entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi;
- copia delle rinunce ad altri contributi pubblici;
- documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, computo metrico analitico consuntivo per la parte quantitativa, ecc., al netto di eventuali sconti;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati; tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato sopra;
- dichiarazione di inizio attività produttiva ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 1/2007, con ricevuta di deposito presso l'amministrazione comunale, necessaria per programmi di intervento che comprendano la realizzazione di opere edili, limitatamente ai procedimenti amministrativi elencati nelle d.g.r. VIII/6919 del 2 aprile 2008 e VIII/8547 del 3 dicembre 2008;
- relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
- copia della «Comunicazione per l'utilizzazione agronomica dell'effluente di allevamento» (comunicazione nitrati) aggiornata, dalla quale risulti che l'azienda, con riferimento agli interventi realizzati, è conforme a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e da eventuali provvedimenti successivi inerenti alla Direttiva 91/676/CEE;
- documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente.

17.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua una visita «in situ», ossia un sopralluogo per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale, la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel precedente paragrafo 17.

Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo le procedure previste dal «Manuale».

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

La Provincia, comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.

La Provincia, dopo aver ricevuto l'esito del controllo effettuato dall'ASL, propone all'OPR la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel «Manuale». L'OPR autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal «Manuale».

17.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO NEL CASO DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Nel caso in cui il beneficiario, al momento della presentazione della domanda di pagamento finale, abbia già stipulato un mutuo necessario alla realizzazione dell'intervento, tale contratto di mutuo, con il relativo piano di ammortamento ed eventuali fidejussioni, deve essere allegato alla domanda di pagamento con la quale si richiede anche l'esecuzione dell'accertamento finale.

Per quanto non riportato al presente paragrafo si rimanda al «Manuale».

18. CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell'analisi del rischio definita nel «Manuale».

Il controllo in loco viene eseguito dalle Province prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui ai precedenti paragrafi 17.1 e 17.2 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso

dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal Capitolo 16 del «Manuale».

Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia.

Il funzionario che realizza il controllo amministrativo, sia documentale che in situ, non può coincidere con quello che realizza il controllo in loco, come stabilito dal capitolo 19 del «Manuale».

19. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO⁽¹³⁾

Dopo l'eventuale erogazione dell'anticipo o, in alternativa, del SAL, la liquidazione finale del contributo avviene tramite la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l'erogazione del contributo.

Le Province controllando le domande di pagamento determinano:

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata; nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dal precedente paragrafo 6.2, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile;

- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dalla Provincia (spesa ammissibile).

Se l'esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3%, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi (∂C).

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:

$$\partial C = 100 \times (CR - CA) / CA$$

Se ∂C risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:

$$Ce = CA - (CR - CA)$$

Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di € 10.000.

Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi o in loco accerta un contributo ammissibile di € 9.000.

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:

$$\partial C = 100 \times (\text{€ } 10.000 - \text{€ } 9.000) / \text{€ } 9.000 = 11\%$$

Pertanto il contributo erogabile è pari a:

$$Ce = \text{€ } 9.000 - (\text{€ } 10.000 - \text{€ } 9.000) = \text{€ } 8.000$$

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA).

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

20. FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria è richiesta nei seguenti casi:

- erogazione dell'anticipo;
- erogazione di saldo ai beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione.

In questi casi o in casistiche non espressamente previste e valutate volta per volta dall'OPR, la polizza fideiussoria è svincolata dall'OPR, o dalla Provincia nel caso di Aiuti di Stato. Al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario deve essere inviata una comunicazione di svincolo della polizza, previo nulla osta da parte della Provincia responsabile dell'istruttoria.

L'importo della fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, in caso di erogazione del saldo, maggiorati del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell'OPR, o della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, e degli interessi legali eventualmente dovuti.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR⁽¹⁴⁾, come indicato al capitolo 9.3.7 del «Manuale». Per lo schema di polizza fideiussoria vedere l'allegato 3 del «Manuale».

Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell'ambito delle spese generali che comunque non devono superare il 10% della spesa ammessa a finanziamento.

21. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)

Nel caso di erogazione del contributo in conto interessi non sono previsti pagamenti di anticipi e/o stati di avanzamento lavori.

In seguito agli esiti dei controlli amministrativi e tecnici previsti dai precedenti paragrafi 18 e 19, la Provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l'importo del contributo da erogare oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso.

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione, può presentare alla Provincia memorie scritte al fine del riesame della comunicazione e della ridefinizione del relativo importo, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, la comunicazione assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.

22. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

La Provincia, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispose in ELEPAG gli elenchi di liquidazione che devono pervenire all'OPR entro le date indicate in tabella.

Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	31.10.2013
--	------------

Le Province comunicano alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all'OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).

23. CONTROLLI EX POST

Si definisce periodo «ex post» quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

⁽¹³⁾ Ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (CE) 1975/2006.

⁽¹⁴⁾ Lo schema di polizza fideiussoria è recuperabile dagli allegati del manuale OPR, scaricabile dal sito internet della Direzione Generale Agricoltura, www.agricoltura.regione.lombardia.it menu "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013", sezione "Normativa", "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale".

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 01 luglio 2011

Nel periodo «ex post» la Provincia effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:

- ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
- siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell'impresa o della società agricola beneficiaria;

b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;

c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;

d) verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale non verificabili durante la visita «in situ» per collaudo.

I controlli ex post coprono ogni anno almeno l'1% della spesa ammissibile per le domande di contributo per le quali è stato pagato il saldo. Essi sono effettuati entro il termine dell'anno di estrazione del campione.

I controlli ex post si basano su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure.

A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività (cfr. «Manuale»), che corrisponda almeno all'1% dei beneficiari.

I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

24. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

1. irregolarità (difficoltà e/o inadempienze) accertate da:

• Province, o altri soggetti convenzionati con OPR, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato (CFS), nell'ambito dell'attività di controllo: amministrativo, in loco o ex post;

• OPR o Sedi Territoriali Regionali (STeR) nell'ambito del controllo a campione sull'operato dalle Province (controllo di secondo livello);

• Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria nell'ambito delle proprie attività ispettive;

2. rinuncia da parte del beneficiario;

3. realizzazione di strutture di stoccaggio di capacità non conforme a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e dagli eventuali provvedimenti successivi inerenti la Direttiva 91/676/CEE;

4. realizzazione di impianti di trattamento per l'abbattimento del carico di azoto e/o riduzione del volume degli effluenti di allevamento che non consentano di rientrare nei limiti della massima dose di applicazione agronomica degli effluenti di allevamento stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e da eventuali provvedimenti successivi inerenti alla Direttiva 91/676/CEE.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza è da compiersi entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato).

Quando il riesame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, ad esempio Provincia e CFS, e si renda necessaria l'attività di Commissioni collegiali, tale verifica deve essere compiuta entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni.

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

• il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza,

oppure

• la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

Nel caso di rinuncia da parte del beneficiario, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede:

• che nessuna comunicazione debba essere fatta all'interessato, se la rinuncia precede l'erogazione del pagamento. La rinuncia da parte del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;

• che debba essere inviato all'interessato il provvedimento di decadenza totale, se la rinuncia è presentata dopo il pagamento. In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con raccomandata AR e il provvedimento assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni.

Il provvedimento di decadenza generato, dal sistema, contiene i seguenti elementi:

a. motivazioni del provvedimento;

b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;

c. quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti. Il calcolo degli interessi è effettuato per ogni giorno a partire dalla data di ricevimento del provvedimento e fino alla data di recupero delle somme;

d. modalità di recupero delle somme, secondo quanto indicato al capitolo 11 del «Manuale» OPR;

e. procedure per la presentazione del ricorso.

La pronuncia della decadenza dal contributo, è competenza delle Province.

25. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

25.1 RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Il recesso parziale o totale, dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Il recesso, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12.1 del «Manuale» OPR.

Inoltre, in base alle disposizioni dell'art. 44 del Reg (CE)1974/2006(15), quando l'azienda del beneficiario è totalmente o parzialmente ceduta a un'organizzazione la cui finalità principale è la gestione dell'ambiente naturale a fini di salvaguardia ambientale, a condizione che la cessione sia finalizzata alla modificazione permanente dell'uso del suolo a scopo di conservazione della natura e ne consegua un sostanziale beneficio per l'ambiente, non è previsto alcun recupero degli importi già erogati.

La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite una domanda di rinuncia totale o tramite una domanda di variante o modifica, nel caso di rinuncia parziale. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Provincia.

Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo ammesso. Oltre tale percentuale di riduzione, il recesso diviene automaticamente totale.

Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia diventa totale quando l'impegno, ancora in essere dopo la richiesta di rinuncia, è inferiore al valore finanziario minimo d'intervento, stabilito al precedente paragrafo 6.2.

Anche in presenza di cause di forza maggiore, l'anticipo del contributo erogato con la presente Misura, dovrà essere restituito, maggiorato degli interessi legali, limitatamente alla parte corrispondente alla spesa non giustificata da adeguata documentazione probatoria.

25.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con una misura del PSR può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante deve possedere i requisiti, soggettivi e oggettivi, posseduti dal beneficiario originario;
- il subentrante deve formalmente impegnarsi, dandone comunicazione scritta alla Provincia, al mantenimento di tutti gli impegni assunti dal cedente.

La possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

In ogni caso, dopo la determinazione del riparto da parte della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo.

Il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

26. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e comportano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse vengano comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle, come stabilito dal capitolo 12.2 del «Manuale».

26.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni essenziali sono:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o «visite in situ», con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 25.1 del «Manuale»;
2. inviare la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda di premio, con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 25.1 del «Manuale»;
3. inviare la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto ai capitoli 16.7.1 e 16.7.2 del «Manuale»;
4. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa, come stabilito dalla Parte II, Capitolo 16.7.3 del «Manuale». La decadenza totale è applicata al singolo lotto cui è connessa la documentazione integrativa richiesta;
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
6. realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente, dal Programma di Sviluppo Rurale e dalle presenti disposizioni attuative, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del «Manuale»; in particolare:
 - realizzare strutture di stoccaggio di capacità conforme a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e dagli eventuali provvedimenti successivi inerenti la Direttiva 91/676/CEE;
 - realizzare impianti di trattamento per l'abbattimento del carico di azoto e/o la riduzione del volume degli effluenti di allevamento che consentano di rientrare nei limiti della massima dose di applicazione agronomica degli effluenti di allevamento stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e da eventuali provvedimenti successivi inerenti alla Direttiva 91/676/CEE;
7. rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
8. realizzare le opere in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato, fatte salve eventuali varianti concesse;
9. comunicare alla Provincia, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del «Manuale»;

10. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;

(15) Paragrafo c) come modificato dal Reg(CE) 482/09.

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 01 luglio 2011

11. raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, entro i cinque anni successivi alla data di adozione della decisione individuale di concedere il contributo, ossia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di contributo, fatta salva l'eventuale riconoscimento di cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del «Manuale»;

12. mantenere la destinazione agricola degli investimenti finanziati per 5 anni. Nel caso di opere, nei primi 5 anni, deve essere mantenuta la stessa destinazione d'uso per la quale è stato approvato il finanziamento. La decorrenza dell'obbligo di mantenimento della destinazione agricola e della destinazione d'uso degli investimenti ha inizio dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;

13. per i giovani agricoltori⁸ beneficiari del premio di primo insediamento di cui alla Misura 112 «Insediamento di giovani agricoltori» raggiungere i requisiti di capacità professionale⁽¹⁶⁾ e di rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione o esistenti di cui al paragrafo 3, lettera C, entro 36 mesi a decorrere dall'insediamento;

14. garantire il lavoro ad almeno una ULA al termine dell'investimento, per le aziende situate in zone svantaggiate⁶ che al momento della presentazione della domanda possiedono tra 0,5 ed 1 ULA;

15. mantenere le ULA raggiunte a conclusione del programma di investimento sino al completo adempimento degli impegni previsti dal presente paragrafo e del successivo;

16. realizzare un investimento la cui spesa ammissibile abbia un valore minimo pari a € 20.000 per le imprese agricole singole situate in zona svantaggiata⁶ e a € 40.000 per le altre imprese;

17. realizzare un investimento, superiore al valore minimo di spesa ammissibile, indicato al paragrafo 6.2, che risponda a requisiti di funzionalità e completezza;

18. concludere i lavori e/o acquistare le dotazioni entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe.

19. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al paragrafo 17, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Provincia, come stabilito allo stesso paragrafo 17;

20. apportare al programma di investimenti soltanto varianti che rispettino quanto stabilito ai precedenti paragrafi 14.1 e 14.2.

26.2 IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Di seguito sono elencati gli impegni accessori:

1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 10° giorno di calendario dall'invio della domanda informatizzata, e comunicare con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo a quella informatizzata, con riferimento alla presentazione della domanda e a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 25.2 del «Manuale».

Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell'impegno essenziale di cui al precedente paragrafo 26.1, punto 2;

2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento «Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali» approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, e successive modifiche e integrazioni, disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;

3. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza parziale dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;

4. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera C. Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province;

5. utilizzare e mantenere in efficienza il sistema di distribuzione degli effluenti di cui al paragrafo 4, lettera B o all'allegato 1, per cinque anni, a partire dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo.

27. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dagli OD e dalla DGA è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

27.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

27.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

28. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel «Manuale» Parte IV.

29. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo

⁽¹⁶⁾ La competenza e la conoscenza professionale si intendono acquisite dai soggetti che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

- abbiano esercitato, per almeno 2 anni, attività agricola in un'impresa/società agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo. Tale esercizio deve essere attestato dai versamenti dei contributi agricoli;
- abbiano conseguito una laurea nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali;
- abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o di centro di formazione professionale nel campo agrario. In questo caso la durata della formazione professionale specifica deve essere di almeno 3 anni.

titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento «Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali» approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, e successive modifiche e integrazioni, disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013. **30. RIEPILOGO TEMPISTICA**

Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Misura compreso tra il giorno successivo alla pubblicazione sul BURL e il 31 ottobre 2011.

	Periodo
Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL
Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia	31.10.2011
Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	29.02.2012
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	22.03.2012
Termine per la realizzazione degli interventi	22.03.2013
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	31.10.2013

— • —

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 01 luglio 2011

Allegato 1 - MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI PER INTERVENTI PROPOSTI DA IMPRESE ASSOCIATE

È ammissibile a finanziamento, soltanto nel caso di aziende associate, l'acquisto di nuove macchine e attrezzature così come definiti dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 454 del 14 dicembre 2001, articolo 1, paragrafi 2 e 3, per l'ammodernamento del parco macchine.

Questi soggetti possono richiedere l'acquisto di nuove macchine e attrezzature esclusivamente per:

1. implementare sistemi per il dosaggio variabile degli effluenti di allevamento, comprensivo dei costi inerenti:
 - alla mappatura delle produzioni per conoscere le differenze presenti tra i mappali;
 - l'analisi del terreno per caratterizzare i mappali;
 - la gestione, l'analisi e l'interpretazione dei dati (monitoraggio di resa, dati sul terreno e analisi delle produzioni);
2. installare sistemi informatizzati per la gestione integrale degli effluenti di allevamento, nel rispetto di quanto previsto dal PUA/PUAS o dal POA/POAS, relativamente al controllo:
 - dei livelli delle vasche di stoccaggio (sensori);
 - dei mappali interessati all'applicazione (sistema di georeferenziazione);
 - del trasporto e della distribuzione in campo degli effluenti con sistemi informatizzati;
3. razionalizzare dal punto di vista tecnologico il parco macchine aziendale, limitatamente a:
 - trattori dotati di sistemi di guida evoluti, atti a garantire l'attivazione della distribuzione degli effluenti con integrati applicativi all'interno della cabina e corredati di attrezzature per la fertilizzazione localizzata e differenziata dell'azoto;
 - macchine operatrici, corredate di un ricevitore satellitare che permetta l'impiego nelle operazioni in campo di soluzioni che garantiscano di distribuire gli effluenti laddove maggiormente necessario, in funzione delle esigenze della coltura e delle caratteristiche del terreno.

L'intervento deve essere mirato al miglioramento della gestione dell'azoto contenuto negli effluenti di allevamento.

I sistemi di dosaggio variabile degli effluenti di allevamento devono essere:

- in grado di distribuire gli effluenti differenziando in modo automatico la dose distribuita in relazione alla zona in cui avviene la distribuzione;
- atti a garantire una distribuzione degli effluenti definita da una preventiva programmazione delle quantità di nutrienti da somministrare, calcolata sulla base delle caratteristiche del terreno e di una mappatura delle produzioni attese.

Tali attrezzature sono ammissibili solo se consentono:

- una distribuzione degli effluenti differenziata in base alla posizione in campo, basata su sistema GPS, mediante attrezzature che consentano di variare la dose in relazione anche alla velocità di avanzamento. Pertanto il sistema GPS deve avere una precisione sub metrica;
- una programmazione delle dosi da distribuire in base alle caratteristiche del terreno e dei dati di produzione ottenuti con mappatura degli appezzamenti oggetto di distribuzione;
- il calcolo dei fabbisogni colturali e delle dosi da distribuire basati sul metodo del bilancio dei nutrienti conforme a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21 novembre 2007;
- la registrazione degli eventi di distribuzione e loro archiviazione su supporto cartaceo e informatico.

L'intervento deve consentire l'acquisizione o il completamento di un sistema di dosaggio variabile, i cui componenti minimi essenziali che devono essere contemporaneamente presenti sono rappresentati da:

- sistema di controllo della quantità di effluente distribuita in relazione alla velocità di avanzamento, da installare sulla macchina per la distribuzione degli stessi;
- sistema di localizzazione GPS, con precisione sub metrica, da installare sulla macchina per la distribuzione degli effluenti e/o del fertilizzante o sulla trattrice;
- hardware e software da installare sulla operatrice o sulla trattrice per la gestione delle informazioni di distribuzione e il comando degli attuatori in relazione alla posizione in campo;
- hardware e software di gestione aziendale dei dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e di mappatura degli appezzamenti per la predisposizione dei piani di concimazione e per la registrazione delle operazioni svolte.

Le macchine operatrici per la distribuzione degli effluenti liquidi devono prevedere un sistema di distribuzione variabile in funzione della velocità di avanzamento e, preferibilmente, utilizzare una pompa volumetrica per alimentare gli organi di distribuzione che devono garantire una distribuzione a bassa pressione e con organi di distribuzione che portino il prodotto raso terra (distribuzione in bande) o interrato.

Nel caso di distribuzione di effluenti palabili, deve essere presente un sistema di pesatura e di regolazione del sistema di distribuzione in relazione alla velocità di avanzamento. Le macchine operatrici devono essere dotate di sistema di localizzazione (GPS) che può essere installato sia sulla operatrice, sia sulla trattrice, purché sia presente un sistema di controllo che consenta di programmare la dose di distribuzione in funzione della posizione in campo e della velocità di avanzamento.

L'intervento di razionalizzazione del sistema di distribuzione degli effluenti deve essere completato da:

- installazione sulle trattrici di sistemi di guida assistita e/o automatizzata;
- effettuazione di analisi dei terreni oggetto di distribuzione;
- effettuazione della mappatura dei terreni aziendali e dei relativi dati produttivi;
- installazione di attrezzature per il monitoraggio del livello nelle vasche di stoccaggio degli effluenti e loro integrazione nel sistema di distribuzione;
- installazione di attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto negli effluenti sulle macchine per la distribuzione o nelle vasche di stoccaggio.

L'acquisto di una trattrice è ammesso solo se la stessa risulta necessaria al funzionamento del sistema di distribuzione degli effluenti e sia strettamente integrata con l'attrezzatura di distribuzione, tanto che quest'ultima non possa funzionare se non con le attrezzature installate in modo permanente sulla trattrice.

Il richiedente è tenuto a dimostrare che l'acquisto della trattrice è indispensabile in quanto non sono disponibili trattrici aziendali atte all'operazione su cui è possibile installare le attrezzature per il controllo della distribuzione degli effluenti.

Il costo della mappatura delle produzioni è ammesso a contributo nel caso ne sia prevista l'utilizzazione per razionalizzare la distribuzione degli effluenti. Non sono, in ogni caso, ammessi i costi per l'acquisto delle macchine e attrezzature necessarie per il rilievo dei dati produttivi.

Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e a mantenere in efficienza il sistema di distribuzione degli effluenti per cinque anni, a partire dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e a conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo.

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

D.d.u.o. 24 giugno 2011 - n. 5826

Concessione del contributo per la redazione dei business plan - Fondo di Garanzia Made in Lombardy linea di intervento 1.1.2.1.B - POR FESR 2007-2013. Impegno e contestuale liquidazione a favore della società Alma Design s.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETITIVITA'

Visti:

- il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

- il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

- il regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- il Programma Operativo Regionale della Lombardia 2007-2013 (POR Lombardia) Obiettivo «Competitività», approvato dalla Commissione Europea con decisione C[2007] 3784 del 1° agosto 2007, nell'ambito del quale è prevista l'istituzione del Fondo di garanzia «Made in Lombardy» per supportare la crescita competitiva del sistema lombardo e migliorare le condizioni di accesso al credito delle imprese operanti in Lombardia;

- la d.g.r. n. VIII/8297/2008 con la quale, fra l'altro, è stata istituita presso Finlombarda s.p.a. la misura di ingegneria finanziaria denominata «Fondo di garanzia Made in Lombardy» con dotazione complessiva di € 35.000.000,00 a valere sul capitolo del bilancio pluriennale e Bilancio 2008 UPB 3.3.2.3. 381 capitolo 7131;

- la d.g.r. n. VIII/8298/2008 avente ad oggetto «Programma Operativo Competitività Regionale e Occupazione FESR 2007-2013 - Linee guida di attuazione - Primo provvedimento»;

- la d.g.r. VIII/11177/2010 avente ad oggetto «Programma Operativo Competitività regionale ed occupazione FESR 2007-2013 - Linee guida di attuazione - Aggiornamento DGR VIII/8298/2008» che introduce, in relazione alla misura in oggetto, il riferimento al Quadro temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato per l'accesso ai finanziamenti nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

Richiamati:

- la lettera di incarico sottoscritta il 13 marzo 2009 dal Direttore Generale della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione, dott. Roberto Cova, con la quale la società finanziaria regionale Finlombarda SpA è incaricata della gestione del «Fondo di Garanzia Made in Lombardy»;

- il d.d.u.o. n. 6815 del 3 luglio 2009 «Fondo di Garanzia Made in Lombardy - Disciplina delle modalità di presentazione ed erogazione dei contributi per la redazione dei Business Plan (Linea di intervento 1.1.2.1.B - Asse I Innovazione ed economia della conoscenza - POR FESR 2007-2013)» che ne prevede in particolare:

• la copertura di spese di consulenza sino al 75% del loro ammontare entro un limite massimo di € 4.000,00;

• la concessione ed erogazione con provvedimenti del responsabile dell'Asse I «Innovazione ed Economia della conoscenza» del Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013 - Obiettivo Competitività e Occupazione - FESR a tutte le imprese che abbiano presentato domanda di intervento finanziario e per le quali il Gestore del Fondo abbia positivamente verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;

• l'erogazione sino a concorrenza delle risorse finanziarie appositamente ad esso destinate, ammontanti ad € 4.000.000,00;

- l'Avviso pubblico per la concessione di interventi finanziari a favore delle imprese - Made in Lombardy pubblicato sul BURL - Inserzione e concorsi n. 30 del 29 luglio 2009;

Vista la nota del 18 giugno 2009 dell'Autorità di Gestione POR FESR 2007-2013 che autorizza l'utilizzo del capitolo 3.3.2.3.381.7131 «Spese per l'attuazione del Programma FESR -

Asse I Innovazione ed economia della conoscenza» per l'importo di € 4.000.000,00 per la concessione di contributi alle imprese ai fini della predisposizione dei business plan funzionali all'accesso ai finanziamenti del Fondo di Garanzia Made in Lombardy nonché il decreto n. 13183 del 16 dicembre 2010 con il quale l'Autorità di Gestione POR FESR ha introdotto modifiche ai sistemi di Gestione e Controllo relativamente alla sezione Organismo Pagatore Regionale, in particolare attribuendo direttamente ai Responsabili di Asse/Operazione la predisposizione dell'atto di impegno e liquidazione;

Dato atto:

- che Finlombarda s.p.a., Gestore del Fondo ha trasmesso l'istruttoria effettuata sulla domanda di contributo (voucher) presentata dalla società Alma Design s.r.l. con proposta positiva limitatamente all'importo di € 1.750,00 IVA esclusa (fatture n. 31/2009 e 9/2010) in quanto all'atto della presentazione della domanda la fattura n. 38/2010 di importo pari ad € 750,00 IVA esclusa risultava non pagata e quindi non ammissibile per assenza del requisito di ammissibilità previsto dall'art. 9, quarto alinea, dell'avviso pubblicato sul BURL - Inserzione e concorsi n. 30 del 29 luglio 2009, come risulta dalla documentazione agli atti della competente Struttura Innovazione, Economia della Conoscenza e Reti di impresa;

- che le verifiche documentali effettuate dalla competente Struttura Innovazione, Economia della Conoscenza e Reti di impresa responsabile dell'istruttoria allegate al presente decreto (check list documentale) confermano l'ammissibilità alla concessione del contributo (voucher) per il sotto indicato importo:

BENEFICIARIO	CODICE BENEFICIARIO	ID PROGETTO	IMPORTO FATTURA CONSULENZA (I.V.A. esclusa)	CONTRIBUTO VOUCHER
ALMA DESIGN SRL	811573	25379118	1.750,00	1.312,50

Dato atto che per quanto riguarda le disposizioni previste dal DPR n. 252/1998 il beneficiario sotto indicato non sono tenuti, ai sensi dell'art.1 comma 2 del DPR 252/1998, a conseguire l'informativa antimafia del Prefetto in quanto Enti Pubblici o Enti controllati da Ente Pubblico o titolari di operazioni inferiori alla soglia di € 154.037,037:

BENEFICIARIO	MOTIVO ESCLUSIONE
ALMA DESIGN SRL	titolari di operazioni inferiori alla soglia di € 154.037,037

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare, a favore della società Alma Design srl la somma di € 1.312,50 - con spesa a carico dell'UPB 1.1.0.3.381, capitolo 7131 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;

Vista la nota dell'11 giugno 2010 prof. n. R1.2010.0008126 con la quale l'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 comunica al Dirigente della U.O. Competitività dott.ssa Cristina Colombo che le è stato affidato l'incarico di Responsabile dell'Asse I «Innovazione ed economia della conoscenza» del programma operativo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione di bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»

DECRETA

1. di concedere il contributo (voucher) per la redazione del business plan previsto dal d.d.u.o. n. 6815 del 3 luglio 2009 «Fondo di Garanzia Made in Lombardy - Disciplina delle modalità di presentazione ed erogazione dei contributi per la redazione dei Business Plan (Linea di intervento 1.1.2.1.B - Asse I Innovazione ed economia della conoscenza - POR FESR 2007-2013)» a favore della società Alma Design srl per l'importo di € 1.312,50;

2. di impegnare e contestualmente liquidare la somma di Euro 1.312,5 a valere sul capitolo di bilancio 1.1.0.3.381.7131 dell'esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore della società Alma Design s.r.l. (cod. 811573);

3. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso;

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 01 luglio 2011

4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;

5. di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza:

- alla Struttura Centrale Ragioneria e Credito della U.O.C. Programmazione e Gestione Finanziaria;
- al Gestore del Fondo di Garanzia Made in Lombardy, Finlombarda SpA;
- all'Autorità di Gestione del POR Competitività 2007-2013;
- all'impresa interessata;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it nell'area «Programmazione Comunitaria 2007-2013» e sul sito

www.industria.regione.lombardia.it

Il dirigente della
u.o. competitività
Cristina Colombo

D.d.u.o. 24 giugno 2011 - n. 5827
Concessione dei contributi per la redazione dei business plan - Fondo di Garanzia Made in Lombardy linea di intervento 1.1.2.1.B - POR FESR 2007-2013. Impegno e contestuale liquidazione (VIII Provvedimento)
IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETITIVITA'

Visti:

- il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

- il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

- il regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- il Programma Operativo Regionale della Lombardia 2007-2013 (POR Lombardia) Obiettivo «Competitività», approvato dalla Commissione Europea con decisione C[2007] 3784 del 1° agosto 2007, nell'ambito del quale è prevista l'istituzione del Fondo di garanzia «Made in Lombardy» per supportare la crescita competitiva del sistema lombardo e migliorare le condizioni di accesso al credito delle imprese operanti in Lombardia;

- la d.g.r. n. VIII/8297/2008 con la quale, fra l'altro, è stata istituita presso Finlombarda s.p.a. la misura di ingegneria finanziaria denominata «Fondo di garanzia Made in Lombardy» con dotazione complessiva di € 35.000.000,00 a valere sul capitolo del bilancio pluriennale e Bilancio 2008 UPB 3.3.2.3. 381 capitolo 7131;

- la d.g.r. n. VIII/8298/2008 avente ad oggetto «Programma Operativo Competitività Regionale e Occupazione FESR 2007-2013 - Linee guida di attuazione - Primo provvedimento»;

- la d.g.r. VIII/11177/2010 avente ad oggetto «Programma Operativo Competitività regionale ed occupazione FESR 2007-2013 - Linee guida di attuazione - Aggiornamento d.g.r. VIII/8298/2008» che introduce, in relazione alla misura in oggetto, il riferimento al Quadro temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato per l'accesso ai finanziamenti nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

Richiamati:

- la lettera di incarico sottoscritta il 13 marzo 2009 dal Direttore Generale della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione, dott. Roberto Cova, con la quale la società finanziaria regionale Finlombarda SpA è incaricata della gestione del «Fondo di Garanzia Made in Lombardy»;

- il d.d.u.o. n. 6815 del 3 luglio 2009 «Fondo di Garanzia Made in Lombardy - Disciplina delle modalità di presentazione ed erogazione dei contributi per la redazione dei Business Plan

(Linea di intervento 1.1.2.1.B - Asse I Innovazione ed economia della conoscenza - POR FESR 2007-2013)» che ne prevede in particolare:

- la copertura di spese di consulenza sino al 75% del loro ammontare entro un limite massimo di € 4.000,00;

- la concessione ed erogazione con provvedimenti del responsabile dell'Asse 1 «Innovazione ed Economia della conoscenza» del Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013 - Obiettivo Competitività e Occupazione - FESR a tutte le imprese che abbiano presentato domanda di intervento finanziario e per le quali il Gestore del Fondo abbia positivamente verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;

- l'erogazione sino a concorrenza delle risorse finanziarie apertamente ad esso destinate, ammontanti ad € 4.000.000,00;

- l'Avviso pubblico per la concessione di interventi finanziari a favore delle imprese - Made in Lombardy pubblicato sul BURL - Inserzione e concorsi n. 30 del 29 luglio 2009;

Vista la nota del 18 giugno 2009 dell'Autorità di Gestione POR FESR 2007-2013 che autorizza l'utilizzo del capitolo 3.3.2.3.381.7131 «Spese per l'attuazione del Programma FESR - Asse I Innovazione ed economia della conoscenza» per l'importo di € 4.000.000,00 per la concessione di contributi alle imprese ai fini della predisposizione dei business plan funzionali all'accesso ai finanziamenti del Fondo di Garanzia Made in Lombardy nonché il decreto n. 13183 del 16 dicembre 2010 con il quale l'Autorità di Gestione POR FESR ha introdotto modifiche ai sistemi di Gestione e Controllo relativamente alla sezione Organismo Pagatore Regionale, in particolare attribuendo direttamente ai Responsabili di Asse/Operazione la predisposizione dell'atto di impegno e liquidazione;

Dato atto:

- che Finlombarda Spa, Gestore del Fondo ha trasmesso gli esiti istruttori di 9 domande di contributo (voucher) finalizzate alla predisposizione dei business plan con proposta positiva come risulta dalle note e dalla documentazione agli atti della competente Struttura Innovazione, Economia della Conoscenza e Reti di impresa;

- che le verifiche documentali effettuate dalla competente Struttura Innovazione, Economia della Conoscenza e Reti di impresa responsabile dell'istruttoria allegate al presente decreto (check list documentale) confermano l'ammissibilità alla concessione del contributo (voucher) delle seguenti imprese per i rispettivi importi:

BENEFICIARIO	CODICE BENEFICIARIO	ID PROGETTO	IMPORTO FATTURA CONSULENZA (I.V.A. esclusa)	CONTRIBUTO VOUCHER
BROS PRINT SAS DI LENZI MATTIA & C.	811578	24507519	2.500,00	1.875,00
CANALAIR SRL	242881	26385771	6.000,00	4.000,00
FOUNDRY ECO-CER SRL	244711	26441641	6.000,00	4.000,00
FAE PROJECT SRL	617635	24346913	3.000,00	2.250,00
ERHARDT PIU' LEIMER SRL	159859	25984941	8.000,00	4.000,00
BONDIOLI & PAVESI SPA	538386	26734022	5.400,00	4.000,00
MERLETTI SRL	811572	26387510	5.408,00	4.000,00
BIKOSMES SRL	124009	26576467	7.000,00	4.000,00
ID&A SRL	143840	27582600	6.000,00	4.000,00
TOTALE			49.308,00	32.125,00

Dato atto che per quanto riguarda le disposizioni previste dal DPR n. 252/1998 i beneficiari sotto indicati non sono tenuti, ai sensi dell'art.1 comma 2 del d.p.r. 252/1998, a conseguire l'informazione antimafia del Prefetto in quanto Enti Pubblici o Enti controllati da Ente Pubblico o titolari di operazioni inferiori alla soglia di € 154.037,037:

BENEFICIARIO	MOTIVO ESCLUSIONE
BROS PRINT SAS DI LENZI MATTIA & C.	titolari di operazioni inferiori alla soglia di € 154.037,037
CANALAIR SRL	titolari di operazioni inferiori alla soglia di € 154.037,037
FOUNDRY ECO-CER SRL	titolari di operazioni inferiori alla soglia di € 154.037,037
FAE PROJECT SRL	titolari di operazioni inferiori alla soglia di € 154.037,037
ERHARDT PIU' LEIMER SRL	titolari di operazioni inferiori alla soglia di € 154.037,037

BENEFICIARIO	MOTIVO ESCLUSIONE
BONDIOLI & PAVESI SPA	titolari di operazioni inferiori alla soglia di € 154.037,037
MERLETTI SRL	titolari di operazioni inferiori alla soglia di € 154.037,037
BIKOSMES SRL	titolari di operazioni inferiori alla soglia di € 154.037,037
ID&A SRL	titolari di operazioni inferiori alla soglia di € 154.037,037

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare, a favore delle imprese sopra richiamate e nei limiti degli importi ad ognuna riconosciuti, la somma complessiva di € 32.125,00 - con spesa a carico dell'UPB 1.1.0.3.381, capitolo 7131 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;

Vista la nota dell'11 giugno 2010 prot. n. R1.2010.0008126 con la quale l'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 comunica al Dirigente della U.O. Competitività dott.ssa Cristina Colombo che le è stato affidato l'incarico di Responsabile dell'Asse I «Innovazione ed economia della conoscenza» del programma operativo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione di bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»

DECRETA

1. di concedere il contributo (voucher) per la redazione del business plan previsto dal DDUO n. 6815 del 3 luglio 2009 «Fondo di Garanzia Made in Lombardy - Disciplina delle modalità di presentazione ed erogazione dei contributi per la redazione dei Business Plan (Linea di intervento 1.1.2.1.B - Asse I Innovazione ed economia della conoscenza - POR FESR 2007-2013)» a favore delle imprese indicate nella seguente tabella e per i rispettivi importi:

BENEFICIARIO	CONTRIBUTO VOUCHER
BROS PRINT SAS DI LENZI MATTIA & C.	1.875,00
CANALAIR SRL	4.000,00
FOUNDRY ECOCER SRL	4.000,00
FAE PROJECT SRL	2.250,00
ERHARDT PIU' LEIMER SRL	4.000,00
BONDIOLI & PAVESI SPA	4.000,00
MERLETTI SRL	4.000,00
BIKOSMES SRL	4.000,00
ID&A SRL	4.000,00

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente, con imputazione ai capitoli ivi indicati:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
VOUCHER - «MADE IN LOMBARDY» (VIII PROV.) POR FESR 2007-2013.	38793	1.1.0.3.381.7131	32.125,00	0,00	0,00

3. di liquidare:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
VOUCHER - «MADE IN LOMBARDY» (VIII PROV.) POR FESR 2007-2013.	38793	1.1.0.3.381.7131	2011/0/0		32.125,00

Cod. Benef. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
38793	VOUCHER - «MADE IN LOMBARDY» (VIII PROV.) POR FESR 2007-2013.			

4. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso.

5. di fa salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;

6. di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza:

- alla Struttura Centrale Ragioneria e Credito della U.O.C. Programmazione e Gestione Finanziaria;
- al Gestore del Fondo di Garanzia Made in Lombardy, Finlombarda SpA;
- all'Autorità di Gestione del POR Competitività 2007-2013;
- alle imprese interessate;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it nell'area «Programmazione Comunitaria 2007-2013» e sul sito

www.industria.regione.lombardia.it

Il dirigente della
u.o. competitività
Cristina Colombo